



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 719

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 12 aprile 2017

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri (antimeridiana)</i>	Pag.	5
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 135)</i>	»	5
<i>Sottocommissione per i pareri (pomeridiana)</i>	»	6
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	7
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	13
4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	14
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	19
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	25
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	26
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	29
7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 332)</i>	»	36
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	37
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 343)</i>	»	41
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	42
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	45

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 240)</i>	<i>Pag.</i> 99
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:	
<i>Plenaria</i>	» 100

Commissioni bicamerali

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 105
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 106
Per la sicurezza della Repubblica:	
<i>Plenaria</i>	» 107
Per l'attuazione del federalismo fiscale:	
<i>Plenaria</i>	» 108
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 108

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 12 aprile 2017

Sottocommissione per i pareri

189^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della Commissione
TORRISI

La seduta inizia alle ore 8,45.

(2784) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 8,55.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 135

Presidenza del Presidente
TORRISI

*Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,55
(sospensione dalle ore 13,45 alle ore 13,55)*

AUDIZIONI INFORMALI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 394 (FUNZIONI E COMPITI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO)

Sottocommissione per i pareri

190^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della Commissione

TORRISI

La seduta inizia alle ore 17.

(2473) FALANGA ed altri. – Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

(Parere alla 2^a Commissione sul nuovo testo e su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BRUNI (*Misto*) illustra il nuovo testo accolto dalla Commissione di merito durante l'esame in sede referente, in riferimento al disegno di legge in titolo, ricordando che è stata disposta una nuova assegnazione in sede deliberante, sul quale propone di esprimere un parere non ostativo. Illustra, infine, il relativo emendamento, proponendo di formulare, altresì, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 17,10.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 12 aprile 2017

Plenaria

379^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

(580-B) FALANGA ed altri. – *Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si esamineranno gli emendamenti, a partire dai pareri del relatore e del rappresentante del Governo. Ricorda che l'emendamento 2.1 è stato ritirato mentre gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 sono inammissibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Con riferimento all'ordine del giorno G/580-B/1/2, il relatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) suggerisce che sia accolto come raccomandazione.

Il sottosegretario CHIAVAROLI, a nome del Governo, accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno in esame.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), precisa comunque che un ordine del giorno di analogo contenuto, presentato nel corso dell'esame del disegno di legge alla Camera dei deputati, è stato accolto dal Governo.

Il relatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) invita al ritiro degli emendamenti presentati, esprimendo in caso diverso parere contrario su di essi.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Il presidente D'ASCOLA comunica di aver appreso che la Commissione bilancio, per quanto riguarda la fase referente, non formulerà nella giornata di oggi alcun parere sul testo in esame e sui relativi emendamenti, riservandosi di esprimere il parere per l'esame in Assemblea. Fa presente inoltre che i termini regolamentari per l'espressione del parere medesimo risultano ampiamente decorsi.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ricorda che la formulazione dell'emendamento 1.1 (testo 2) è volta a ripristinare l'inciso normativo – approvato in prima lettura al Senato, e poi soppresso nei corso dei lavori parlamentari presso la Camera dei deputati – che specifica che tra i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive rientranti nelle attribuzioni delle procure della Repubblica, venga data adeguata considerazione anche agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per gravi reati, o di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, «anche se abitati dai componenti della famiglia». Orbene nel caso in cui il disegno di legge in esame dovesse essere modificato in conseguenza di un eventuale parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Commissione bilancio, ritiene valga la pena approvare l'emendamento per ripristinare il testo approvato dal Senato sul punto. In caso contrario, chiede la disponibilità degli altri Gruppi parlamentari a sottoscrivere un ordine del giorno che indirizzi il Governo ad un intervento normativo nel senso dell'emendamento sopradetto.

Sul punto si apre quindi un dibattito.

Il relatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento 1.1 (testo 2), invitando altresì il senatore Buccarella a presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Il senatore LUMIA (*PD*), pur convenendo con il senatore Buccarella che il testo approvato in prima lettura dal Senato, comprensivo del riferimento ai componenti delle famiglie dei malviventi sul punto in questione, era senz'altro più completo, ribadisce la necessità di approvare con urgenza il disegno di legge in esame per graduare gli abbattimenti tenendo conto delle situazioni di maggiore bisogno sociale; ritiene dunque che la soluzione migliore sia quella di far sottoscrivere un ordine del giorno da tutti i Gruppi parlamentari, da presentare per l'esame in Assemblea,

per un intervento del Governo nel senso sopra indicato. Ove dovesse emergere la necessità, per altre ragioni, di modificare comunque il testo in esame, si potrebbe allora valutare anche un intervento emendativo.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) invece osserva che, ove non ci sia l'accordo politico di base per una modifica del testo in esame, a nulla servirebbe la presentazione di un ordine del giorno.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) ribadisce la necessità dell'approvazione urgente del provvedimento in titolo e che il Gruppo di Forza Italia chiede che l'esame dello stesso sia concluso quanto prima dal Senato, senza ulteriori modifiche. Naturalmente il proprio Gruppo si dichiara disponibile a sottoscrivere l'ordine del giorno di cui si è ampiamente detto.

Il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*) ribadisce, a sua volta, la *ratio* sottesa al disegno di legge in titolo il quale, peraltro, prende le mosse dall'iniziativa da alcuni procuratori della Repubblica – come quello di Siracusa – che avevano stilato una sorta di elenco per la graduazione dei provvedimenti di esecuzione delle demolizioni. Ricorda poi che alcuni procuratori della Repubblica stanno accelerando proprio in questi giorni i procedimenti di abbattimento senza tener conto delle situazioni di maggiore bisogno sociale. Dunque il disegno di legge è volto a stabilire un ordine equo per le procedure di demolizione.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*), convenendo con le ultime osservazioni del senatore Falanga, aggiunge che l'accelerazione dei provvedimenti di esecuzione delle demolizioni comporta gravi disagi non solo dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista dei bilanci comunali. Concorda sulla necessità di approvare urgentemente il disegno di legge, ferma restando la possibilità di presentare in Assemblea un ordine del giorno al Governo per la reviviscenza dell'inciso normativo soppresso dalla Camera dei deputati.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), alla luce del dibattito testé svoltosi, ritira l'emendamento 1.1 (testo 2) che potrà essere ripresentato eventualmente in Assemblea, ove dovessero ricorrere i presupposti per una nuova modificazione del disegno di legge e conseguente nuova trasmissione alla Camera dei deputati. In ogni caso preannuncia fin da adesso la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno di contenuto analogo all'emendamento.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.2 ed 1.3, l'emendamento 4.1, fatto proprio dal senatore BUCCARELLA (*M5S*), viene ritirato.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) osserva, infine, che gli emendamenti presentati dal Gruppo Movimento Cinque Stelle in prima lettura al Senato, quantunque ivi respinti, hanno costituito il nucleo fondamentale delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati sotto il profilo della graduazione degli abbattimenti.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE DELIBERANTE

(2473) FALANGA ed altri. – Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE fa presente che sono pervenuti, nella giornata odierna, i pareri della 1^a Commissione permanente e della 5^a Commissione permanente non ostativi sul testo accolto in sede referente per il disegno di legge in titolo – assunto come testo base e pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri – e sull'unico emendamento che è stato presentato, pubblicato in allegato.

Avverte quindi che si passerà alla votazione del testo base articolo per articolo e, successivamente, alla votazione finale.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, pone ai voti l'articolo 1, che è approvato.

Senza discussione, anche l'articolo 2 è posto ai voti ed è approvato dalla Commissione.

Senza discussione, con distinte votazioni, sono poi approvati gli articoli 3, 4 – quest'ultimo unitamente alla Tabella A allegata – 5, 6, 7, 8 e 9.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 10.1 che il presentatore rinuncia ad illustrare e che – previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO – è posto ai voti e approvato. Viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 10, come emendato.

Senza discussione vengono poi distintamente posti in votazione ed approvati gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

Si apre quindi un breve dibattito incidentale nel quale prendono la parola il senatore BUCCARELLA (*M5S*) – che auspica che il Governo possa rappresentare, con gli strumenti che riterrà opportuni, al Consiglio

Nazionale Forense la necessità di applicare la disciplina dei Comitati delle pari opportunità, di cui all'articolo 25, comma 4, della legge n. 247 del 2012, in modo da uniformarne la durata con quella dei Consigli dell'ordine dai quali i Comitati predetti sono stati espressi – il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) – che ritiene opportuno che il Governo si faccia carico di questa esigenza, che ritiene assolutamente condivisibile – il senatore CUCCA (*PD*) – che si associa alle osservazioni testé svolte dal senatore Buccarella –, nonché il RELATORE, che dichiara di condividere le considerazioni svolte da chi lo ha preceduto.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso, come emendato, conferendo altresì mandato al relatore di apportare al testo approvato le eventuali modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

In conclusione, chiede la parola il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) per esprimere l'auspicio che il testo così come approvato dalla Commissione non venga stravolto durante l'esame dell'altro ramo del Parlamento, come è invece sovente accaduto durante questa legislatura. Dichiara fin d'ora che, qualora il testo fosse sensibilmente modificato durante l'esame della Camera dei deputati, il Gruppo Forza Italia esprimerà parere contrario ad una eventuale richiesta di assegnazione in sede deliberante del disegno di legge medesimo.

La seduta termina alle ore 17,55.

**EMENDAMENTO AL TESTO ACCOLTO DALLA
COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2473**

Art. 10.

10.1

PALMA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Secondo quanto previsto dall'articolo 8».

Sottocommissione per i pareri

62^a Seduta

Presidenza del Presidente

ALBERTINI

Orario: dalle ore 18 alle ore 18,10

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 11^a Commissione:

(2784) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 12 aprile 2017

Plenaria

219^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Oscar Camps, e Riccardo Gatti, direttore e capo missione di Proactiva Open Arms.

La seduta inizia alle ore 8,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative: audizione di esponenti di *Proactiva Open Arms*

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente LATORRE rivolge un indirizzo di saluto ai signori Oscar Camps e Riccardo Gatti, ringraziandoli per la loro disponibilità.

Introduce quindi l'audizione, ricordando che per l'intervento del signor Camps è previsto, altresì, il servizio di interpretariato dalla lingua spagnola.

Prende quindi la parola Oscar CAMPS, direttore dell'organizzazione non governativa *Proactiva Open Arms*, rilevando preliminarmente che l'organizzazione da lui diretta, non particolarmente grande e finanziata per il 96 per cento da donazioni private, operava dapprima nel mar Egeo, è poi intervenuta anche nel Mediterraneo centrale per far fronte all'inazione dell'Unione europea nel soccorso in mare dei battelli alla deriva.

Sotto questo aspetto, stigmatizza l'atteggiamento tenuto dall'agenzia europea FRONTEX verso l'operato delle organizzazioni non governative. Già nel 2015, infatti, l'agenzia europea aveva avanzato il sospetto che le imbarcazioni che trasportavano i migranti nel mar Egeo potessero contenere anche dei terroristi, contribuendo ad instillare nell'opinione pubblica un orientamento critico, se non addirittura ostile, nei confronti dell'operato delle ONG. Tale linea da un lato incomprensibile e dall'altro umanamente inaccettabile si è quindi replicata con riferimento ai soccorsi effettuati nel Mediterraneo centrale, configurando quasi una sorta di intimidazione verso organizzazioni che sono state sempre rispettose del diritto internazionale, europeo ed italiano e che hanno salvato, nel solo 2016 (anno drammatico che ha visto ben 5 mila vittime di naufragi), oltre 70 mila migranti.

La posizione ostile nei confronti delle organizzazioni non governative appare peraltro confermata da quanto riportato dalla stampa italiana ed estera. Nel dicembre del 2016, il quotidiano *Financial Times* rivelava infatti i contenuti di un rapporto dell'Agenzia sulle rotte migratorie, dove veniva ipotizzato un accordo tra le organizzazioni non governative e i trafficanti di esseri umani. Al riguardo, il portavoce della Commissione europea disse che si sarebbe proceduto a verifiche sul campo, il cui esito, tuttavia, è ancora ignoto. Successivamente, nel mese di febbraio del 2017, il quotidiano italiano «La Repubblica» dava conto delle attività di indagine poste in essere dalla procura di Catania, e il quotidiano francese *Le Monde* pubblicava un'intervista al direttore dell'agenzia FRONTEX, Fabrice Leggeri, il quale accusava le organizzazioni non governative di scarsa collaborazione con gli organismi di sicurezza.

Tali posizioni, prosegue l'oratore, appaiono però prive di reale fondamento. L'operato dell'organizzazione *Proactiva Open Arms*, infatti, è sempre stato efficiente e corretto nonché coordinato con la Guardia costiera italiana. Non possono inoltre essere trascurate le terribili violenze patite in Libia dai migranti, come attestato, a titolo di esempio, da un drammatico evento accaduto la scorsa settimana, quando ventuno individui sono stati passati per le armi dai trafficanti di esseri umani solo per essersi rifiutati di salire sul battello a causa delle pessime condizioni meteorologiche e marine.

Conclude infine il proprio intervento dando conto dei numerosi premi e riconoscimenti conferiti all'organizzazione da lui rappresentata.

Il senatore BATTISTA (*Art.1-MDP*) domanda chiarimenti sulle modalità dei soccorsi effettuati in mare, chiedendo in particolare in che modo e da chi l'organizzazione non governativa venga contattata.

Domanda inoltre se, una volta effettuato il salvataggio, l'organizzazione si occupi eventualmente anche della distruzione dei natanti utilizzati dagli scafisti.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) osserva che spesso i migranti sono costretti a pagare cifre esorbitanti ai trafficanti di esseri umani (dell'ordine di circa 5 mila dollari), che esulano dalle loro stesse disponibilità economiche, laddove costerebbe molto meno il dirigersi verso l'Italia usando mezzi legali, previo espletamento delle normali pratiche consolari.

Domanda inoltre se i salvataggi vengano effettuati anche all'interno delle acque territoriali libiche e se ciò sia compatibile con le normative vigenti.

Ad avviso del senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) l'intervento tenuto dal direttore Camps testimonia un chiaro e non condivisibile orientamento ideologico, che informa di sé tutta l'attività dell'organizzazione rappresentata.

Domanda quindi delucidazioni sui finanziamenti ricevuti dall'imprenditore Livio Lo Monaco e sulla ragione per cui, una volta effettuate le operazioni di soccorso, i migranti sono trasportati esclusivamente in porti italiani.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*), nell'osservare che, nel 2016, l'attività delle organizzazioni non governative appare sensibilmente aumentata, domanda se, ad avviso degli auditi, alcune di queste organizzazioni possano favorire i fini dei trafficanti, ovvero se, per contro, tutte quante operino in un regime di piena legalità.

Domanda inoltre delucidazioni sul rispetto delle convenzioni internazionali nell'individuazione del porto in cui vengono sbarcati i migranti.

Chiede, infine, chiarimenti sulla natura e sulla provenienza delle intimidazioni rivolte alle associazioni non governative.

La senatrice AMATI (*PD*) osserva che dall'audizione dell'ammiraglio Credendino, tenutasi la scorsa settimana, era emersa una collaborazione positiva tra la missione europea EUNAVFOR MED e le organizzazioni non governative. Nel corso della stessa audizione era inoltre emersa la piena consapevolezza, da parte dei migranti, dei rischi e dei pericoli connessi alla via seguita, a evidente riprova della mancanza di percorsi alternativi. A suo avviso, quindi, l'operato delle associazioni non governative appare certamente meritorio.

Conclude chiedendo delucidazioni sulle modalità dei salvataggi e su cosa potrebbe essere fatto, da parte italiana ed europea, per salvare ancora più vite.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) domanda delucidazioni sui finanziamenti ricevuti dalle organizzazioni non governative.

Chiede inoltre chiarimenti sul coordinamento esistente con la Guardia costiera italiana e su eventuali operazioni condotte in acque territoriali libiche.

Conclude domandando come mai, una volta salvati, i migranti sono tradotti esclusivamente presso strutture portuali italiane.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur comprendendo le oggettive e imprescindibili ragioni umanitarie alla base dell'operato delle organizzazioni non governative, richiede ulteriori delucidazioni in ordine all'individuazione della destinazione di sbarco delle persone soccorse in mare.

Replica agli intervenuti Oscar CAMPS, precisando innanzitutto che l'organizzazione da lui diretta non riceve alcuna chiamata dal suolo libico. Anche i contatti con la locale autorità di Guardia costiera non sono frequentissimi (solo cinque episodi accertati): i rapporti, in questo ultimo caso, sono comunque sempre avvenuti in un contesto mai connotato da violenze o minacce.

Con riferimento alle imbarcazioni utilizzate dai migranti, precisa quindi che si tratta di natanti di scadente costruzione che possono sopravvivere solo quaranta ore in mare. Di norma (la distanza dipende anche dal carburante a loro disposizione), i salvataggi sono effettuati tra le 12 e le 60 miglia dalle coste libiche.

Sulle ragioni che inducono i migranti ad accettare i rischi connessi all'affidarsi ai trafficanti di esseri umani, osserva quindi che queste sono difficili da classificare in quanto andrebbero in sostanza valutate caso per caso. In ogni caso, l'operato dell'organizzazione da lui diretta è da ritenersi assolutamente scevro da influenze ideologiche nonché estraneo a qualsiasi dinamica politica, essendo praticamente circoscritto al solo soccorso in mare per fini umanitari: ciò comporta, altresì, la non disponibilità di informazioni sulle capacità economiche di chi affronta il drammatico percorso migratorio attraverso la Libia. Non è da escludersi, inoltre, che su tale scelta pesi il fatto che spesso i visti possono essere rifiutati. Da ultimo, non può essere taciuto il fatto che molti migranti fuggono da zone controllate da organizzazioni come *Boko Haram* o *Daesh*.

Per quanto attiene, quindi, all'individuazione del porto dove sbarcare i migranti soccorsi, precisa che il loro operato si svolge in costante coordinamento con la Guardia costiera italiana. La scelta dei porti italiani è anche dettata dal fatto che in quelli tunisini non sussiste un'adeguata cornice di sicurezza, e loro stessi vengono sconsigliati di approdarvi.

L'oratore prosegue la propria replica osservando che l'organizzazione da lui rappresentata di norma non interviene in acque territoriali libiche, note per l'assenza di adeguate cornici di sicurezza. Le uniche due volte in cui ciò è successo, la richiesta è pervenuta direttamente dalla Guardia costiera italiana e si trattava di importanti naufragi con alto numero di vit-

time. In acque internazionali, per contro, l'organizzazione pone in essere tutto quanto possibile per onorare il proprio mandato ed evitare che vi siano dei morti (spesso peraltro difficili da contabilizzare).

Precisa inoltre che vi sono stati sempre dei costruttivi rapporti di collaborazione con la Guardia costiera e la Marina militare italiane, stigmatizzando ancora una volta l'atteggiamento ostile assunto, per contro, dall'agenzia europea FRONTEX, che spesso tenta di ricorrere anche a espedienti burocratici (come la richiesta di fotografie delle imbarcazioni soccorse, inutile in quanto tutta l'attività nel mare è tenuta sotto controllo dai satelliti), per ostacolare l'attività delle ONG.

A suo avviso, inoltre, è assolutamente da escludersi che l'operato delle organizzazioni non governative favorisca le partenze dei migranti.

Conclude osservando che i finanziamenti all'organizzazione da lui rappresentata sono prevalentemente di natura privata e dai connotati molto eterogenei. Tra i donatori figurano infatti l'attore Richard Gere, la società calcistica del Manchester City, e altri importanti personaggi. Il totale del bilancio finanziato dalle organizzazioni pubbliche è infatti solo il 4 per cento del totale.

Interviene anche Riccardo GATTI, capo missione dell'organizzazione *Proactiva Open Arms*, precisando che non rientra nel mandato dell'organizzazione stessa distruggere i natanti utilizzati dai migranti, anche perché non si disporrebbe, comunque, di personale specializzato per tale scopo. C'è comunque un positivo coordinamento, al riguardo, con la missione EUNAVFOR MED che ha, per contro, il compito di provvedere alla neutralizzazione definitiva di questi battelli.

Ribadisce quindi che l'organizzazione da lui rappresentata opera esclusivamente in acque internazionali, e che le due volte (il 23 luglio e il 9 ottobre 2016) in cui si è reso necessario un intervento nelle acque libiche ciò è avvenuto nel pieno rispetto del diritto del mare e sempre in stretto coordinamento con la Guardia costiera italiana.

Per quanto attiene, poi, all'individuazione della struttura portuale dove sbarcare i migranti, ribadisce che ciò avviene sulla base delle indicazioni promananti dalla Guardia costiera italiana (a sua volta rispondente al Ministero dell'interno), e in ogni caso sempre nel rispetto della normativa internazionale vigente, che prescrive che il porto di destinazione non sia solo quello più vicino ma anche quello più sicuro: l'oggettiva cornice di insicurezza dei porti tunisini impone, infatti, che lo sbarco avvenga nei porti italiani, ossia quelli oggettivamente più sicuri dell'area.

L'idea che l'operato delle organizzazioni non governative sia ideologicamente orientato appare pertanto, a suo avviso, destituita da qualsiasi fondamento e non vi è, inoltre, alcun elemento concreto in grado di confermare il ruolo di fattore di attrazione per i migranti. L'operato delle ONG, per contro, appare assolutamente meritorio dal punto di vista umanitario, colmando un importante vuoto di azione degli attori istituzionali ufficiali ed offrendo soccorso e conforto a persone fatte costantemente oggetto di trattamenti brutali ed inumani.

Il presidente LATORRE dichiara infine conclusa la procedura informativa in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

Plenaria

220^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Fabrice Leggeri, direttore esecutivo di FRONTEX.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative: audizione di Fabrice Leggeri, direttore esecutivo di FRONTEX

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana.

Il presidente LATORRE rivolge un indirizzo di saluto a Fabrice Leggeri, ringraziandolo per la sua disponibilità.

Introduce quindi l'audizione, per la quale è previsto, altresì, il servizio di interpretariato dalla lingua francese.

Fabrice LEGGERI introduce brevemente l'attività svolta dall'agenzia FRONTEX, presente nel Mediterraneo con la missione europea Triton,

che opera fino a 138 miglia nautiche a sud dell'Italia e dispone attualmente di una forza composta da 11 natanti e 350 unità di personale, oltre a tre velivoli ad ala fissa e due elicotteri.

I compiti dell'agenzia FRONTEX riguardano poi non solo la sorveglianza delle frontiere europee e le attività di soccorso in mare ma anche la gestione dei migranti una volta condotti negli *hotspot* sul territorio italiano.

Particolarmente delicata e importante è l'operazione di identificazione. I migranti sono infatti ascoltati in appositi *debriefing* che si sono rivelati preziosissimi per definirne il profilo e raccogliere informazioni per la gestione dei flussi. L'obiettivo è quello di pervenire a una sempre maggiore comprensione del fenomeno. I dati raccolti, inoltre, vengono forniti alle autorità italiane. Oltre alle Forze di polizia italiane, inoltre, FRONTEX si confronta con una pluralità di interlocutori, tra cui Europol, EASO e la missione EUNAVFORMED. L'agenzia, prosegue l'oratore, aiuta anche gli Stati europei ad allontanare gli stranieri irregolari.

Per quanto concerne, nello specifico, i flussi migratori, osserva che nei primi mesi dell'anno in corso si è registrata una globale diminuzione rispetto al 2016 e al 2015; tuttavia, avendo riguardo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2017, si registra altresì un incremento superiore al 25 per cento rispetto allo stesso periodo del 2016 di migranti provenienti dalla Libia. Il grosso del flusso di migranti irregolari avviene quindi nell'area del Mediterraneo centrale e vede l'Italia in prima linea, oggi ben più della Grecia.

Conclude ribadendo la propria disponibilità a rispondere a ulteriori quesiti da parte dei commissari.

Il presidente LATORRE osserva che l'esigenza della presente indagine conoscitiva origina proprio da alcune osservazioni espresse dall'agenzia FRONTEX sull'attività delle organizzazioni non governative nell'area del Mediterraneo centrale, oltre che dalle notizie riportate dalla stampa, dalle attività poste in essere dalla procura di Catania e dalle denunce di alcuni *blogger* secondo le quali l'attività delle predette organizzazioni non sarebbe del tutto rispettosa del diritto vigente.

L'indagine, che non intende sovrapporsi all'attività della magistratura, potrà peraltro essere funzionale alla produzione di un documento conclusivo da mettere a disposizione del Governo.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) domanda in che misura l'agenzia FRONTEX abbia avuto sentore di possibili comportamenti ambigui da parte delle organizzazioni non governative e se vengano effettuati controlli sulle effettive finalità di queste organizzazioni e sulla natura dei finanziamenti che ricevono.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) domanda se vi siano forme di collaborazione con le autorità libiche, nonché delucidazioni sull'effettuazione sempre più in prossimità delle coste libi-

che dell'attività di ricerca e soccorso in mare (che si evince tra l'altro dagli stessi rapporti dell'agenzia FRONTEX), domandando sul punto dati aggiornati e chiedendo in che misura impatti su ciò l'eventuale attività di organizzazioni non governative ovvero il ricorso all'uso di gommoni in luogo dei barconi in legno.

Domanda inoltre che rapporti di collaborazione vi siano con il centro di soccorso della Guardia costiera italiana.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) si pone innanzitutto problematicamente sulla collocazione a Varsavia del quartier generale di FRONTEX.

Con riferimento, quindi, al ruolo delle organizzazioni non governative, osserva che dalle stesse comunicazioni dell'agenzia pare emergere un'attività che va oltre la normale (e meritoria) assistenza umanitaria, per configurarsi quasi come un vero servizio di trasporto di immigrati clandestini.

In ragione di quanto precede, domanda quindi una valutazione globale sul complesso delle presenze nel Mediterraneo centrale che, ad oggi, non appaiono risolutive sia in relazione alle problematiche di tipo umanitario, sia in relazione all'esigenza di stabilizzazione dell'area.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) chiede delucidazioni sulla riduzione dei tempi necessari per ottenere il diritto d'asilo, nonché chiarimenti sulla concreta gestione degli *hotspot* italiani (e in particolare di quelli ubicati in Sicilia).

La senatrice AMATI (*PD*) rammenta innanzitutto che dall'audizione dell'ammiraglio Credendino, svoltasi la scorsa settimana, era emersa l'esistenza di una costruttiva collaborazione tra la missione europea EUNAVFORMED e le organizzazioni non governative. Tale elemento, tuttavia, sembra essere invece messo in discussione dalle conclusioni dell'agenzia FRONTEX. Inoltre, dal rapporto dell'attività SAR (anno 2016) nel Mediterraneo centrale predisposto dal Corpo delle Capitanerie di porto italiano emergerebbe che le chiamate di soccorso alle organizzazioni non governative costituirebbero comunque una percentuale molto bassa (circa lo 0,8 per cento).

Chiede infine chiarimenti sull'ausilio fornito dall'agenzia FRONTEX agli Stati in ordine alla gestione dei migranti irregolari.

Il senatore BATTISTA (*Art.1-MDP*), muovendo dai contenuti del rapporto AFIC 2016 della stessa agenzia FRONTEX, pone l'accento sull'attività di *intelligence* effettuata nei Paesi di origine dei migranti, domandando chiarimenti in ordine agli strumenti idonei a permettere ai paesi africani un migliore controllo delle loro frontiere.

Chiede inoltre delucidazioni sulle misure di contrasto al commercio dei gommoni nonché sull'eventuale esistenza di imbarcazioni di legno usate dagli scafisti.

Replica agli intervenuti Fabrice LEGGERI, soffermandosi innanzitutto sull'attività delle organizzazioni non governative nel Mediterraneo centrale.

Tale attività inizia sostanzialmente a partire dall'estate del 2015. Tuttavia, dalla fine dell'anno all'estate di quello successivo le operazioni facevano capo al centro di soccorso in mare ubicato a Roma, principale destinatario delle richieste di soccorso e responsabile del successivo coordinamento dei mezzi deputati al salvataggio in mare.

Nonostante il notevole impegno di FRONTEX nel Mediterraneo (con 50 mila migranti salvati nel Mediterraneo centrale e 45 mila nel mar Egeo), a partire, invece, dall'estate del 2016, si è registrato un sensibile aumento dell'attività SAR delle organizzazioni non governative, fino a coprire ben un terzo del totale. Se si considera, poi, che la quota di FRONTEX in questo momento è del 12 per cento e quella della missione EU-NAVFORMED di circa il 10 per cento, risulta che le predette organizzazioni si sono affermate come principali attori del soccorso in mare nell'area. Dato sorprendente, nonché paradossale, considerato l'altissimo numero di mezzi marittimi facenti capo ad istituzioni pubbliche presenti in mare. Inoltre, mentre prima i soccorsi avvenivano a metà strada tra la Sicilia e le coste libiche, oggi invece avvengono nelle immediate vicinanze delle acque territoriali della Libia, a volte anche all'interno delle stesse.

Un altro dato paradossale è anche costituito dal numero delle vittime, che ha registrato un sensibile aumento (circa 4500 nel 2016 a fronte dei 2800 del 2015), proprio in concomitanza con l'aumento dei mezzi di soccorso presenti nella zona. Assieme a quanto precede, ciò costituisce pertanto un plausibile fondamento per l'avvio di opportune indagini.

Non va poi trascurato – prosegue l'oratore – quanto riferito dagli stessi migranti nel corso dei *debriefing* svolti nei punti di raccolta (che sono a disposizione anche delle autorità di polizia italiane). Molte testimonianze riferiscono infatti di telefoni cellulari con memorizzati all'interno i recapiti di alcune organizzazioni non governative, consegnati ai migranti stessi dagli scafisti. Altre testimonianze riferiscono di uomini libici in uniforme (tali da apparire come personale della Guardia costiera e che avrebbero infierito sui migranti stessi con minacce e ricatti), che sarebbero stati in contatto con organizzazioni non governative durante le operazioni di soccorso in mare. Questi episodi sono peraltro circoscritti alla parte occidentale della Libia, e in particolare al territorio a ovest di Tripoli.

Senza nulla togliere alla buona fede delle organizzazioni non governative in relazione alla loro missione umanitaria, emerge pertanto la necessità di chiarire la situazione, anche per evitare ulteriori vittime tra i migranti.

Per quanto attiene alla provenienza dei migranti, precisa quindi che l'85 per cento di loro viene dalla Libia, che risulta pertanto la via principale dell'immigrazione clandestina verso l'Italia. L'origine dei migranti è prevalentemente africana (in particolare dai paesi dell'Africa occidentale sub-sahariana, mentre è in diminuzione dal Corno d'Africa). Il profilo più ricorrente è quindi quello di migranti economici irregolari, il cui flusso

è favorito dall'oggettiva assenza di un'autorità libica. Una volta raggiunta la Libia risulta infatti assai difficile impedire al migrante di imbarcarsi, e proprio per questo l'Unione europea favorisce tutte le misure atte a prevenire il fenomeno migratorio nei paesi di origine: collaborazioni importanti e costruttive sono, ad esempio, state intavolate con il governo del Niger.

Dall'ottobre 2016, inoltre, l'agenzia FRONTEX ha anche il compito di Guardia costiera e di frontiere europee, e in questo ambito sta monitorando con precisione i movimenti marittimi che avvengono nel Mediterraneo centrale (si rilevano, al riguardo, molte imbarcazioni sospette che spengono i loro trasponditori per un certo periodo di tempo per poi riaccenderli). Anche la delicata problematica dei *foreign fighter* e del contrasto del terrorismo rientra tra i compiti dell'Agenzia, che lavora per sostenere la sicurezza europea ed italiana.

Relativamente alle forme di collaborazione tra FRONTEX e la missione EUNAVFORMED, pone l'accento sull'addestramento del personale della Guardia costiera libica, attività che si svolge nella parte est del Paese. Peraltro, anche le organizzazioni non governative sono interlocutori di FRONTEX: vi sono infatti incontri periodici per esaminare da vicino la situazione dell'area. Resta fermo che il coordinatore responsabile del soccorso in mare resta la Guardia costiera italiana.

Per quanto attiene alla gestione degli *hotspot* precisa che sussiste una positiva collaborazione con l'autorità italiana di pubblica sicurezza, Euro-pol e l'autorità europea per l'asilo. A differenza, però, delle similari strutture greche, ubicate nelle isole vicino alle coste turche, per quelle italiane sussistono problematiche di tipo logistico, considerati anche i periodi di arrivi massicci che possono toccare le 6 mila unità giornaliere. L'agenzia FRONTEX, sotto questo aspetto, sostiene l'Italia con squadre mobili.

Relativamente alle forme di cooperazione con i Paesi africani, osserva che l'agenzia da lui diretta ha una rete apposita di scambio di informazioni per le analisi dei rischi nel senso ampio del termine (abbracciando, quindi, tanto la criminalità quanto il traffico di esseri umani). Sotto questo aspetto si registra una forte volontà di cooperazione dei Paesi africani, del pari allarmati dalle potenzialità destabilizzanti del fenomeno e dai rischi di terrorismo, e l'Unione europea si prodiga per fornire loro adeguato sostegno.

Conclude soffermandosi sull'attività di FRONTEX per favorire i rimpatri dei migranti irregolari, dando conto dei 230 voli organizzati nel 2016, che hanno permesso di rimpatriare oltre 11 mila individui (circa 3,5 volte di più rispetto al 2015). Si lavora, inoltre, anche sulle procedure di identificazione, cercando di instaurare positive collaborazioni con i consolati dei Paesi d'origine (significativi, al riguardo, gli accordi instaurati con l'Afghanistan e la Tunisia).

Con riferimento a quanto affermato in ordine alla consegna ai migranti, da parte degli scafisti, di telefoni cellulari con sopra memorizzati i recapiti di alcune organizzazioni non governative, il presidente LA-

TORRE chiede al direttore Leggeri di sapere, se possibile, di quali organizzazioni si tratti nello specifico.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) domanda se l'addestramento delle unità della Guardia costiera libica avvenga ad est di Tripoli ovvero ad est del Paese, nell'area controllata dal generale Haftar.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) domanda, infine, se la presenza di imbarcazioni non pubbliche abbia effetti sulla diminuzione dei rischi di attentato alle navi militari operanti nel Mediterraneo centrale.

Replica ancora Fabrice LEGGERI, precisando innanzitutto che la formazione del personale della Guardia costiera libica avviene nella regione di Misurata.

Ribadisce, quindi, il sensibile aumento, nell'area del Mediterraneo centrale, del naviglio delle organizzazioni non governative, che impegnano globalmente circa 8 navi ed un aeromobile, a fronte delle 11 imbarcazioni impegnate con la missione Triton.

Conclude precisando di non poter fornire, per motivi di riservatezza, degli estremi delle organizzazioni non governative richiesti dal presidente Latorre. Tali dati, però, possono essere messi a disposizione delle autorità inquirenti.

Il presidente LATORRE dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 12 aprile 2017

Plenaria

727^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2784) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SANTINI (PD), sulla scorta del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, illustra una proposta di parere sul testo avente il seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, osservando tuttavia che una non tempestiva individuazione di ulteriori strumenti normativi che regolino il lavoro accessorio ed occasionale può determinare un ampliamento dell'area della completa irregolarità fiscale e contributiva determinando possibili effetti negativi sulle entrate fiscali e contributive.».

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è approvata.

Il PRESIDENTE, in relazione agli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, fa presente la necessità di disporre di un'ora di tempo per concludere l'istruttoria posto che sono stati inviati ieri sera e che il Governo non ha ancora le risposte sulle questioni ad essi relative. Chiede, pertanto, se vi sia la disponibilità della Commissione a sospendere l'odierna seduta per riprendere i lavori durante la discussione generale del disegno di legge n. 2754 all'esame dell'Assemblea.

La senatrice MANGILI (M5S), a nome del proprio Gruppo, ritiene necessario avere del tempo per approfondire le tematiche relative agli emendamenti e chiede pertanto di non sospendere la seduta.

L'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 8,50.

Plenaria

728^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2784) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte che, a vario titolo, ripristinano la previgente disciplina sui buoni per lavoro accessorio: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7. Fa quindi presente che occorre una relazione tecnica altresì sull'emendamento 1.33.

Occorre infine valutare l'emendamento 2.3, mentre non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO ritiene che il parere espresso sul testo del provvedimento, dal momento che esclude l'insorgenza di oneri in relazione all'abrogazione della previgente normativa sui buoni lavoro, comporti la necessità di utilizzare lo stesso metro di giudizio anche per gli emendamenti di segno opposto. Conclude, dunque, che le proposte volte, pur con alcune varianti, a ripristinare il quadro normativo precedente, vadano considerate neutre dal punto di vista finanziario.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo su tutti gli emendamenti.

La Commissione approva.

(2473) FALANGA ed altri. – Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni, dal momento che sul testo esaminato dalla Commissione di merito in sede referente e sulle modifiche approvate vi era parere di nulla osta.

È stato inoltre trasmesso l'unico emendamento 10.1, sul quale non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione, già convocata domani, giovedì 13 aprile 2017, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 12 aprile 2017

Plenaria

479^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
Eva LONGO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio della attività di com-pro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (n. 390)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 aprile.

Il relatore SUSTA (PD) presenta una nuova versione dello schema di parere, favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato.

Ha quindi la parola la senatrice BOTTICI (M5S), la quale presenta e illustra uno schema di parere alternativo, favorevole con condizioni – pubblicato in allegato-. Precisa in particolar modo di avere inteso proporre una maggiore uniformità negli obblighi finalizzati al controllo del commercio dei preziosi e di avere tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Guardia di finanza circa i poteri di indagine del medesimo Corpo.

Il vice ministro CASERO, rilevata l'importanza del provvedimento in esame, invita la Commissione a individuare una convergenza costruttiva fra le proposte presentate, al fine di fornire indicazioni su una tematica rilevante per l'intero settore.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) condivide la posizione del rappresentante del Governo e auspica che la Commissione esprima un parere ampiamente condiviso.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) mette in evidenza il favore del proprio Gruppo rispetto a una soluzione condivisa, la quale deve peraltro necessariamente basarsi sulla disponibilità reciproca delle diverse parti politiche.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) apprezza in particolare le condizioni di cui ai numeri 1) e 2) dello schema di parere illustrato dalla senatrice Bottici, nonché le osservazioni contemplate nello schema di parere del relatore concernenti l'informatizzazione dei dati riguardanti i beni oggetto di compravendita e la disciplina dell'interdizione allo svolgimento dell'attività di compro oro, particolarmente penalizzante e restrittiva nella formulazione dello schema di decreto legislativo in esame. Auspica pertanto che tali osservazioni vengano trasformate in condizioni in fase di redazione del testo da sottoporre al voto della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente Eva LONGO comunica che la seduta già convocata alle ore 9 di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 390

La Commissione finanze e tesoro,

premesso che l'esame della materia a cui si riferisce l'oggetto del presente decreto richiederebbe un riordino legislativo complessivo al fine di superare una frammentarietà normativa che in questa sede non è possibile superare per carenza di delega;

esaminato, tuttavia, lo schema di decreto legislativo in oggetto;

valutato positivamente l'obiettivo strategico e l'impianto della adottanda normativa volto a dare un contributo rilevante contro il riciclaggio di denaro derivante da attività illecite e, quindi, a favore della lotta alla criminalità organizzata, resa ancora più urgente dalla crisi finanziaria;

sottolineata l'esigenza di prestare particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento delle attività criminali (del terrorismo *in primis*) in conformità con quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2015/849, del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015;

rilevato che nella relazione illustrativa al decreto si afferma che attualmente «la quantificazione puntuale e il monitoraggio a fini preventivi e repressivi degli esercenti l'attività di compro oro è, a oggi, quasi impossibile: le autorità inquirenti incontrano non poche difficoltà nel distinguere i compro oro *tout court* dalle normali gioiellerie, dal momento che i primi utilizzano, per la registrazione alla Camera di Commercio, la stessa codifica merceologica delle seconde, con evidenti difficoltà nel qualificarli o identificarli separatamente»;

ritenuto che, ai fini dell'attuazione pratica del provvedimento, sia necessario individuare con precisione il settore dei cosiddetti compro oro, rapidamente diffusosi negli ultimi anni e finora non regolamentato se non nell'insufficiente riferimento al TULPS ed estenderne la disciplina in modo chiaro a tutti i preziosi;

ritenuto che per «operatore compro oro» debba individuarsi il soggetto, diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che, in possesso del codice ATECO di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto e previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro, esercita l'attività esclusiva o prevalente di compro oro;

ritenuto che l'introduzione di tale definizione lascia impregiudicati tutti gli attuali obblighi e adempimenti stabiliti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle relative disposizioni attuative a carico di tutti gli altri operatori della filiera orafa-gioielliera che assicurano la piena

tracciabilità di ogni singola operazione, dalla presa in carico alla successiva cessione a soggetti terzi di oro e/o preziosi;

ritenuto che tutti i soggetti che effettuano la fabbricazione, la mediazione e il commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per i quali è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS vadano assoggettati agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette;

considerato che per un più efficace contrasto ai fenomeni delittuosi riferibili alla attività qui considerata è da rafforzare la previsione normativa sulla tracciabilità prevedendo un più preciso ricorso a procedure di archiviazione informatica;

considerato altresì che nel testo del decreto le sanzioni ivi previste, in alcuni punti, appaiono eccessivamente generiche e non sufficientemente proporzionate alla gravità delle fattispecie considerate;

formula parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) in riferimento a quanto disciplinato all'articolo 9 si invita il Governo a valutare l'opportunità di rendere la previsione normativa sanzionatoria meno generica;

2) in riferimento, invece, agli articoli 10 e 11 si suggerisce un minimo edittale più alto delle sanzioni ivi previste per rendere più incisivo il carattere deterrente della norma; si ritiene altresì che l'estensione dell'interdizione all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 3, prevista dall'articolo 11, comma 6, debba essere limitata al coniuge, al *partner* nell'unione civile e della convivenza di fatto nonché ai figli e ai genitori (parenti di primo grado) di chi ha commesso la violazione ivi contemplata, considerato che la proposta del Governo appare eccessiva e caratterizzata da profili di incostituzionalità;

3) in riferimento agli articoli 5, 6 e 7 si invita il Governo a valutare l'opportunità di rafforzare ulteriormente le previsioni:

a) sull'identificabilità degli oggetti, prevedendo l'obbligo di raccolta e conservazione di almeno due fotografie dell'oggetto acquisite da prospettive diverse;

b) sull'obbligo di archiviazione elettronica della documentazione;

e con le seguenti condizioni:

1) il Governo sostituisca il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera *n*) con il seguente: «*n*) operatore compro oro: il soggetto, diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7 che, in possesso del codice ATECO di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto e previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro, esercita in via esclusiva o in maniera significativamente prevalente – da rilevarsi in relazione al fatturato complessivo dell'esercizio commerciale in questione – l'attività di compravendita o permuta di oggetti preziosi usati».

2) il Governo inserisca all'articolo 7, dopo il comma 2, il seguente: «3. Gli obblighi del presente articolo si applicano a tutti i soggetti che effettuano la fabbricazione, la mediazione e il commercio, comprese l'espor-

tazione e l'importazione di oggetti preziosi, per i quali è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS».

3) in riferimento all'articolo 4 si invita il Governo ad abbassare a 500 euro la soglia oltre la quale è vietato il pagamento in denaro contante per operazioni di «compro oro».

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
LAURA BOTTICI E AIROLA SULL'ATTO DEL
GOVERNO N. 390**

La 6^a Commissione (finanze e tesoro),

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

il presente provvedimento, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 15, comma 2, lettera 1) della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea per il 2015), colmando un grave vuoto normativo, detta disposizioni per la regolamentazione del commercio di oro, sul presupposto dell'elevata esposizione del settore al rischio di riciclaggio di denaro e reimpiego di beni di provenienza illecita;

considerato che:

per «operatore compro oro» debba individuarsi il soggetto, diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che, in possesso del codice ATECO di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto e previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro, esercita, anche in via non esclusiva, l'attività di «compro oro»;

l'introduzione di tale definizione lascia impregiudicati tutti gli attuali obblighi e adempimenti stabiliti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle relative disposizioni attuative a carico di tutti gli altri operatori della filiera orafa-gioielliera che assicurano la piena tracciabilità di ogni singola operazione, dalla presa in carico alla successiva cessione a soggetti terzi di oro e/o preziosi;

ritenuto altresì che:

l'articolo 4, nel rimandare all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai fini della individuazione delle modalità di identificazione della clientela e sui documenti da acquisire, sembrerebbe lasciare ampia discrezionalità al compratore di oro, con il rischio di agevolare fenomeni criminali;

il medesimo articolo 4 fissa l'obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, per operazioni eccedenti la soglia dei mille euro, soglia tuttavia non sufficiente a garantire la piena tracciabilità delle somme utilizzate nelle delicate operazioni poste in essere dagli operatori compro oro;

le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, recanti misure per assicurare la tracciabilità delle operazioni di compro oro nonché per la conservazione dei dati acquisiti inerenti le operazioni, necessitano di maggiori

specifiche, al fine di meglio garantire la correttezza e la trasparenza nelle procedure di commercio dell'oro;

la formulazione del comma 5 dell'articolo 10, sulla possibilità di ridurre le sanzioni amministrative in caso di violazioni ritenute di minori gravità, risulta poco chiara ma soprattutto sembrerebbe lasciare ampio arbitrio all'autorità giudiziaria;

la formulazione del comma 3 dell'articolo 11, sembrerebbe non consentire alla Guardia di Finanza di utilizzare, nell'ambito delle operazioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni del decreto in esame, i poteri di polizia valutaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, limitando, di fatto, l'operatività del Corpo stesso;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) il Governo sostituisca il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera *n*) con il seguente: «*n*) operatore compro oro: il soggetto, diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che, in possesso del codice ATECO di cui all'articolo 14, comma 2 del presente decreto e previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro, esercita l'attività di compravendita o permuta di oggetti preziosi usati»;

2) all'articolo 4, comma 1, salve le modalità di identificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il Governo preveda l'obbligo per gli operatori compro oro di acquisire copia del documento di identità e del codice fiscale di ogni cliente;

3) all'articolo 4, comma 2, il Governo fissi a 500 euro la soglia per l'obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal denaro contante;

4) all'articolo 5, comma 2, lettera *d*), il Governo preveda che la scheda predisposta dagli operatori compro oro rechi almeno due fotografie in formato digitale, da diverse prospettive, dell'oggetto prezioso usato;

5) all'articolo 6 il Governo sostituisca il comma 1 con il seguente: «1. Gli operatori compro oro conservano i dati acquisiti ai sensi dell'articolo 4, le schede di cui all'articolo 5, comma 2, e copia della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 3, per un periodo di 10 anni»;

6) all'articolo 10, comma 5, si invita il Governo a valutare l'opportunità di una formulazione più chiara che individui, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 12, quali sono le violazioni ritenute di minore tenuità o, in subordine, espungere la previsione dell'articolo;

7) il Governo inserisca all'articolo 11, comma 3, dopo le parole: «compro oro» i seguenti periodi: «A tali fini, il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza agisce anche con i poteri attribuiti al Corpo dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti alla Guardia di finanza ai quali il nucleo speciale di polizia valutaria delega le operazioni di controllo di cui al presente decreto.».

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 12 aprile 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 332

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 17 alle ore 17,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 12 aprile 2017

Plenaria**248^a Seduta**

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(2784) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore DALLA TOR (*AP-CpE*) illustra il disegno di legge in esame, specificando che il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, approvato senza modifiche dalla Camera dei deputati, interviene in materia di lavoro accessorio e di responsabilità solidale negli appalti.

Rileva che l'articolo 1 dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. L'articolo 2 modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Ricorda che è pendente una richiesta di *referendum* abrogativo riguardo all'istituto del lavoro accessorio (*referendum* giudicato ammissibile

dalla Corte costituzionale e indetto con decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017).

Fa presente che, rispetto all'impianto originario del decreto legislativo n. 276 del 2003, la più recente disciplina del lavoro accessorio era quella contenuta negli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (attuativo della legge delega in materia di lavoro n. 183 del 2014, cd. *Jobs act*), volti a consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi, e a garantire, contestualmente, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati. Il pagamento della prestazione avveniva attraverso i cosiddetti *voucher* (buoni lavoro), che garantivano, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendevano le attività lavorative che non davano luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso dell'anno civile (annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo) e con riferimento alla totalità dei committenti. Fermo restando il suddetto limite di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti le attività lavorative potevano essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente.

Specifica che tale previsione si applicava anche al settore agricolo, con riferimento a specifiche attività: per le attività lavorative di natura occasionale, rese nell'ambito delle attività di carattere stagionale effettuate da pensionati o da giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; per le attività in favore di produttori agricoli con basso volume di affari (ossia non superiore a 7.000 euro), che non potevano essere svolte da parte di soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Il valore nominale del buono orario era pari a 10 euro, ad esclusione del settore agricolo, in cui era pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I committenti imprenditori (non agricoli) o professionisti che ricorressero a prestazioni di lavoro accessorio erano tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli erano tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.

Rileva che nel parere espresso il 4 aprile 2017 dalla Commissione XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati, si sollecitava un chiarimento sulla norma transitoria, poi fornito con il comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 marzo 2017, che ha specificato che l'impiego deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio stabilite dalla disciplina oggetto di abrogazione da parte del presente decreto.

Nel medesimo parere si ricordava, tra l'altro, che l'istituto del lavoro accessorio, con specifico riferimento al settore agricolo, secondo i dati INPS relativi al numero dei *voucher* venduti, registrava un incremento numerico nel tempo, in termini assoluti.

Ciò premesso, propone l'espressione di un parere favorevole (pubblicato in allegato), nella premessa che occorra, peraltro, valutare un ripensamento complessivo della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura, anche alla luce della nuova normativa in materia di contrasto al fenomeno del caporalato.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) prende atto dell'illustrazione e della proposta di parere del relatore, facendo presente che il provvedimento in esame è essenzialmente motivato dalla concomitante procedura referendaria. Osserva che i *voucher* erano uno strumento utile, purché fossero evitati abusi e condivide l'auspicio del relatore nel senso di un ripensamento complessivo della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello schema di parere del relatore assicurando l'attenzione del Governo rispetto a un tema, quello della disciplina del lavoro occasionale e stagionale in agricoltura, da affrontare in un'ottica di contrasto al lavoro sommerso.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'audizione informale svolta ieri di esperti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) sulle problematiche del comparto apistico, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 2784**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

occorre valutare un ripensamento complessivo della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura, anche alla luce della nuova normativa in materia di contrasto al fenomeno del caporalato,

esprime parere favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 343

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 12 aprile 2017

Plenaria**321^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2784) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice FABBRI (*PD*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato, che tiene conto delle segnalazioni pervenute nella giornata di ieri.

Il senatore CASTALDI (*M5S*), dopo aver ringraziato la relatrice per la disponibilità mostrata nell'accogliere una sua indicazione nella proposta di parere, giudica negativamente il comportamento del Governo che, a suo giudizio, ha varato il provvedimento in titolo esclusivamente per evitare il voto referendario, previsto, su disposizioni oggetto del decreto-legge, per il 28 maggio prossimo.

In conclusione, pur consapevole che il Governo esprimerà parere contrario sui vari emendamenti presentati, assicura comunque la massima collaborazione del suo Gruppo nella discussione in Assemblea e dichiara il voto di astensione del M5S.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) ringrazia a sua volta la relatrice per aver recepito un suo suggerimento nella proposta di parere e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo di appartenenza.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazione della relatrice è posto ai voti e approvato.

La seduta termina alle ore 8,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 2784**

La 10^a Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge, senza modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti»,

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il mantenimento dei *voucher* per l'assistenza in ambito familiare a bambini, anziani e disabili e per piccoli lavori riservati a studenti, pensionati e disoccupati, chiarendo, in particolare, le modalità per la corresponsione dei *voucher* riguardanti l'acquisto di servizi di *babysitting*, istituto disciplinato in via sperimentale dalla legge n.92 del 2012 e successivamente prorogato nel tempo, per non ingenerare preoccupazioni nelle famiglie che utilizzano tale strumento.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 12 aprile 2017

Plenaria**311^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2784) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che sono pervenuti 17 emendamenti e 25 ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge, allegati al resoconto.

La senatrice PAGLINI (M5S) giudica il provvedimento in esame il punto di arrivo di una fallimentare riforma del mercato del lavoro, fortemente voluta dal Governo e dalla maggioranza. Ricorda l'opposizione del proprio Gruppo alla progressiva liberalizzazione nell'uso dei *voucher* e cita la proposta di legge avanzata alla Camera dei deputati (Atto Camera 3796), in cui si prevede una disciplina accorta di tali strumenti. Il testo in esame, invece, non si preoccupa neanche di definire passaggi gradualistici che riportino i *voucher* al loro obiettivo originario di retribuire, con adeguate tutele, piccole e saltuarie prestazioni lavorative. Si tratta di un intervento

che essenzialmente risponde ai timori della maggioranza di affrontare il *referendum*. Preannuncia pertanto il voto di astensione del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice e al rappresentante del Governo per le repliche.

La relatrice PARENTE (*PD*) riconosce sia il disagio della Commissione e, in particolare, del proprio Gruppo per l'abrogazione totale dello strumento dei *voucher*, sia l'ampiezza della mobilitazione sindacale sui quesiti referendari. Sottolinea pertanto la necessità di una normativa adeguata sul lavoro non continuativo, che possa essere definita a seguito di un confronto tra Parlamento, Governo e parti sociali. Accoglie l'invito formulato nella seduta di ieri dal senatore Ichino a prendere in considerazione alcune esperienze straniere, in particolare quella francese. Al momento, però, considera un primo passo necessario abrogare le norme attualmente vigenti.

Il sottosegretario BOBBA sottolinea che la priorità del Governo è evitare il *referendum*, che si risolverebbe in un grave scontro ideologico. L'abrogazione in via legislativa dei *voucher* non pregiudicherebbe invece una successiva disciplina delle prestazioni lavorative non continuative. È necessario individuare, in particolare, soluzioni adatte per le famiglie e per gli enti *no profit*. Al contrario, si dovrà proporre per le imprese un regime del tutto differente, che riconosca adeguate tutele ai lavoratori.

Dopo che il PRESIDENTE ha riscontrato la presenza del numero legale, la Commissione passa quindi all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il sottosegretario BOBBA accoglie gli ordini del giorno G/2784/5/11 e G/2784/7/11; invita invece i proponenti a riformulare gli ordini del giorno G/2784/1/11, G/2784/2/11, G/2784/3/11, G/2784/4/11, G/2784/6/11, G/2784/8/11, G/2784/9/11, G/2784/10/11, G/2784/17/11, G/2784/19/11, G/2784/20/11, G/2784/21/11, G/2784/22/11, G/2784/23/11 e G/2784/25/11.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*), prendendo spunto dall'ordine del giorno G/2784/8/11, invita a prestare, nella predisposizione di testi normativi riguardanti soggetti diversamente abili, la dovuta attenzione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

I proponenti accolgono l'invito del Governo e riformulano i rispettivi ordini del giorno nei testi 2, allegati al resoconto.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara di sottoscrivere gli ordini del giorno G/2784/17/11 (testo 2), G/2784/19/11 (testo 2), G/2784/21/11 (testo 2), G/2784/22/11 (testo 2), G/2784/23/11 (testo 2) e G/2784/25/11 (testo 2).

Il PRESIDENTE avverte che gli ordini del giorno accolti dal Governo non verranno posti in votazione. Analogamente, non verranno posti in votazione quelli riformulati dai presentatori in accoglimento delle richieste avanzate del Governo.

Il sottosegretario BOBBA esprime poi parere contrario su tutti i restanti ordini del giorno, che, con successive e distinte votazioni, vengono respinti. Esprime inoltre parere contrario su tutti gli emendamenti.

La relatrice PARENTE (*PD*) formula parere conforme a quello del Governo.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge tutti gli emendamenti. Infine, a maggioranza, conferisce mandato alla relatrice a riferire oralmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2784.

La seduta termina alle ore 14,50.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 2784****(al testo del decreto-legge)****G/2784/1/11**

SERAFINI, BERTACCO, MANDELLI

Il Senato,

premessso che:

il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

tale scelta non appare condivisibile, innanzitutto perché negli anni il *voucher* si è dimostrato uno strumento utile a coloro che non godono di contratto stabile, adeguato per determinate tipologie di lavoro occasionale, e positivo per l'emersione del lavoro nero;

sarebbe stato opportuno rivedere la disciplina del lavoro accessorio, per evitare abusi dello strumento del *voucher* (gli ultimi dati Inps rilevano infatti che nel 2016 i *voucher* venduti sono stati 134 milioni), e comunque per evitare che il buono lavoro diventasse un vero e proprio palliativo alle difficoltà di stabilire rapporti stabili e continuativi, ma l'abrogazione secca delle norme che regolano oggi il lavoro accessorio potrà avere solo un impatto negativo, e portare con sé la grave responsabilità di un aumento esponenziale del lavoro nero nel nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, e ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a definire nuovi strumenti per prestazioni di lavoro accessorio individuandone l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione.

G/2784/1/11 (testo 2)

SERAFINI, BERTACCO, MANDELLI

Il Senato,

premessso che:

il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

tale scelta non appare condivisibile, innanzitutto perché negli anni il *voucher* si è dimostrato uno strumento utile a coloro che non godono di contratto stabile, adeguato per determinate tipologie di lavoro occasionale, e positivo per l'emersione del lavoro nero;

sarebbe stato opportuno rivedere la disciplina del lavoro accessorio, per evitare abusi dello strumento del *voucher* (gli ultimi dati Inps rilevano infatti che nel 2016 i *voucher* venduti sono stati 134 milioni), e comunque per evitare che il buono lavoro diventasse un vero e proprio palliativo alle difficoltà di stabilire rapporti stabili e continuativi, ma l'abrogazione secca delle norme che regolano oggi il lavoro accessorio potrà avere solo un impatto negativo, e portare con sé la grave responsabilità di un aumento esponenziale del lavoro nero nel nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a disciplinare prestazioni di natura accessoria individuandone l'ambito applicativo.

G/2784/2/11

SERAFINI, BERTACCO, MANDELLI

Il Senato,

premessso che:

il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

più che procedere con l'abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio, sarebbe stato necessario provvedere ad una modifica delle stesse (per porre un argine agli abusi riscontrati nell'ultimo anno, che hanno visto l'emissione di 134 milioni di *voucher*), nonché riflettere sugli strumenti di flessibilità in entrata, in particolare a seguito della riforma del *Jobs Act*, responsabile di fatto, attraverso la compressione degli

strumenti di flessibilità e l'innalzamento del tetto del compenso annuo, dell'aumento esponenziale del ricorso al *voucher*;

impegna il Governo:

nell'ambito di future iniziative normative in materia di lavoro, a rivedere gli strumenti di flessibilità, prevedendo forme anche alternative ai *voucher*, di maggiore tutela per i lavoratori.

G/2784/2/11 (testo 2)

SERAFINI, BERTACCO, MANDELLI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

più che procedere con l'abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio, sarebbe stato necessario provvedere ad una modifica delle stesse (per porre un argine agli abusi riscontrati nell'ultimo anno, che hanno visto l'emissione di 134 milioni di *voucher*), nonché riflettere sugli strumenti di flessibilità in entrata, in particolare a seguito della riforma del *Jobs Act*, responsabile di fatto, attraverso la compressione degli strumenti di flessibilità e l'innalzamento del tetto del compenso annuo, dell'aumento esponenziale del ricorso al *voucher*;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a disciplinare prestazioni di natura accessoria in modo di prevenire gli abusi.

G/2784/3/11

SERAFINI, BERTACCO, MANDELLI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento),

i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

tale scelta non appare condivisibile. È necessario poi rilevare i cortocircuiti messi in atto da un'abrogazione secca della disciplina, e dalla mancanza di un'adeguata definizione della fase transitoria, che sia chiara ed attenta alle esigenze del mercato del lavoro, dei cittadini, dei professionisti, per evitare il più possibile il proliferare di pericolosi contenziosi;

basti pensare alla questione, sollevata da più parti, relativa alle modalità di utilizzo dei cosiddetti *voucher* per il *baby-sitting* (introdotti dall'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge n. 92 del 2012, in via sperimentale fino al 2015 e prorogati fino al 2018 dall'articolo 1, commi 356-357, della legge n. 232 del 2016). Il sistema vigente stabilisce che il contributo per il servizio di *baby-sitting* venga erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro utilizzato per il lavoro accessorio. Poiché tale disposizione richiama espressamente l'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, abrogato dal presente provvedimento, la normativa relativa al contributo per il servizio *baby-sitting* risulterebbe priva di parte della propria disciplina attuativa, compromettendone l'applicabilità;

e se è vero che l'INPS ha recentemente diffuso un comunicato in cui ha provato a chiarire che l'abrogazione della disciplina del lavoro accessorio non comporta il venir meno dell'erogazione dei *voucher* per servizi di *baby-sitting*, è altrettanto vero che un comunicato stampa non può sostituirsi al legislatore, e che i cittadini hanno assoluto bisogno di chiarezza,

impegna il Governo:

a confermare come già avvenuto la piena ed effettiva applicabilità della normativa relativa al contributo per il servizio di *baby-sitting* di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge n. 92 del 2012, così come prorogata dall'articolo 1, commi 356-357, della legge n. 232 del 2016 ed eventualmente intervenire con nuove forme di utilizzo del contributo.

G/2784/3/11 (testo 2)

SERAFINI, BERTACCO, MANDELLI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento),

i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

tale scelta non appare condivisibile. È necessario poi rilevare i cortocircuiti messi in atto da un'abrogazione secca della disciplina, e dalla

mancanza di un'adeguata definizione della fase transitoria, che sia chiara ed attenta alle esigenze del mercato del lavoro, dei cittadini, dei professionisti, per evitare il più possibile il proliferare di pericolosi contenziosi;

basti pensare alla questione, sollevata da più parti, relativa alle modalità di utilizzo dei cosiddetti *voucher* per il *baby-sitting* (introdotti dall'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge n. 92 del 2012, in via sperimentale fino al 2015 e prorogati fino al 2018 dall'articolo 1, commi 356-357, della legge n. 232 del 2016). Il sistema vigente stabilisce che il contributo per il servizio di *baby-sitting* venga erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro utilizzato per il lavoro accessorio. Poiché tale disposizione richiama espressamente l'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, abrogato dal presente provvedimento, la normativa relativa al contributo per il servizio *baby-sitting* risulterebbe priva di parte della propria disciplina attuativa, compromettendone l'applicabilità;

e se è vero che l'INPS ha recentemente diffuso un comunicato in cui ha provato a chiarire che l'abrogazione della disciplina del lavoro accessorio non comporta il venir meno dell'erogazione dei *voucher* per servizi di *baby-sitting*, è altrettanto vero che un comunicato stampa non può sostituirsi al legislatore, e che i cittadini hanno assoluto bisogno di chiarezza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di confermare nuovamente l'efficacia della disciplina in materia di *voucher baby-sitting* prevedendo eventualmente nuove forme di utilizzo del contributo.

G/2784/4/11

SERAFINI, BERTACCO, MANDELLI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

tale scelta non appare condivisibile, innanzitutto per il carattere decisamente penalizzante per il Settore Primario. Tutto il mondo agricolo è, giustamente, in rivolta per una decisione che ostacola oltremodo la ripresa e la crescita delle imprese agricole, e che di fatto elimina uno strumento pensato originariamente proprio per la valorizzazione del lavoro saltuario ed occasionale nei periodi di richiesta straordinaria di lavoro agricolo;

il Governo ha operato senza valutare la specificità di questo settore, che presenta caratteristiche difficilmente equiparabili agli altri settori

dell'economia, con attività come la preparazione dei terreni, attività di semine, trapianto e di raccolta, fortemente condizionate dagli andamenti climatici sempre più imprevedibili, che necessitano di strumenti che tengano conto di queste caratteristiche,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, e ad adottare ogni iniziativa volta a disciplinare il lavoro accessorio anche per il settore agricolo.

G/2784/4/11 (testo 2)

SERAFINI, BERTACCO, MANDELLI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

tale scelta non appare condivisibile, innanzitutto per il carattere decisamente penalizzante per il Settore Primario. Tutto il mondo agricolo è, giustamente, in rivolta per una decisione che ostacola oltremodo la ripresa e la crescita delle imprese agricole, e che di fatto elimina uno strumento pensato originariamente proprio per la valorizzazione del lavoro saltuario ed occasionale nei periodi di richiesta straordinaria di lavoro agricolo;

il Governo ha operato senza valutare la specificità di questo settore, che presenta caratteristiche difficilmente equiparabili agli altri settori dell'economia, con attività come la preparazione dei terreni, attività di semine, trapianto e di raccolta, fortemente condizionate dagli andamenti climatici sempre più imprevedibili, che necessitano di strumenti che tengano conto di queste caratteristiche,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a disciplinare prestazioni di natura accessoria individuandone l'ambito applicativo anche con riferimento ai vari settori di attività.

G/2784/5/11

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 abroga gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recanti la disciplina del lavoro accessorio (cosiddetto *voucher*) al fine di contrastare il ricorso a pratiche elusive;

il lavoro accessorio in origine è stato regolamentato per contrastare il lavoro nero in ambito domestico, ma lo strumento è stato progressivamente esteso a tutti i settori produttivi, industria inclusa, senza limiti di età, ed è divenuto il mezzo con cui attuare forme di elusione fiscale e contributiva. Infatti i buoni lavoro si sono trasformati nella punta dell'*iceberg* del lavoro nero: se ne usava uno per coprire un multiplo del tempo di lavoro effettivo;

in tal modo i *voucher* sono cresciuti esponenzialmente. Nel solo 2016 ne sono stati venduti 134 milioni, pari al 23,9 per cento in più rispetto al 2015 e al 95 per cento rispetto al 2014. La tracciabilità introdotta nel 2016 ha consentito almeno di rallentare tale crescita *record*;

i *referendum* proposti dalla CGIL hanno dato una scossa, per porre al Paese l'esigenza di arginare il dilagare del lavoro precario, che nei *voucher* ha avuto uno dei suoi principali strumenti, anche se non l'unico;

l'abrogazione dei buoni lavoro è, tuttavia, solo il punto di partenza, non l'obiettivo finale, perché a venire abrogata è una specifica disciplina giuridica del lavoro accessorio o occasionale, non il lavoro accessorio stesso che servirà disciplinare con altre norme, attivando preliminarmente un'azione di rivalutazione del lavoro per uscire dalla logica di degrado e svalutazione di cui i *voucher* hanno rappresentato una traccia;

la CGIL ha già proposto una soluzione per colmare il vuoto normativo che la cancellazione dei *voucher* lascerebbe, introducendo nella Carta dei diritti universali del lavoro (A.C. 4064) gli articoli 80 e 81, rubricati «lavoro subordinato occasionale». Gli articoli prevedono che si possa fare ricorso ad esso nel lavoro familiare e nell'ambito di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli di piccola entità, e limitatamente ad alcune categorie di utilizzatori come gli inoccupati, i pensionati e i disoccupati che non percepiscono indennità sostitutive del salario;

occorre rendere chiaro che un lavoro pagato 10 euro all'ora, contributi compresi, deve essere un'eccezione rigorosamente limitata e non una prassi che riguarda milioni di lavoratori,

impegna il Governo:

a regolare il lavoro occasionale/accessorio andando nella direzione di rivalutare e dare dignità al lavoro, contrastando condizioni di sfruttamento e precarietà.

G/2784/6/11

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 abroga gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recanti la disciplina del lavoro accessorio (cosiddetto *voucher*) al fine di contrastare il ricorso a pratiche elusive;

l'articolo 1 del decreto-legge prevede, inoltre, un regime transitorio secondo il quale i buoni già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto possono essere utilizzati fino alla fine dell'anno (31 dicembre 2017), a cui la relazione introduttiva al decreto aggiunge l'indicazione che ciò deve avvenire «nell'osservanza della disciplina abrogata»;

il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 aveva disposto (con l'articolo 1 comma 1, lettera *b*)) la modifica dell'articolo 49, comma 3 del decreto legislativo n. 81 del 2015 stabilendo che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante SMS o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, invece, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni;

la tracciabilità è stata una delle principali novità del correttivo del *Jobs Act* che ha consentito negli ultimi mesi di rallentare la crescita record dei *voucher*, portando la quota 11,5 milioni a dicembre 2016, di poco sopra il livello di dicembre 2015 (+0,8 per cento);

già in Commissione lavoro abbiamo chiesto al Sottosegretario di chiarire se – a seguito dell'abrogazione degli articoli relativi al lavoro accessorio – ai buoni lavoro già acquistati e che potranno essere utilizzati fino alla fine dell'anno si continui ad applicare la disposizione relativa alla tracciabilità dei medesimi, introdotta dal decreto legislativo n. 185 del 2016,

impegna il Governo:

a chiarire ed assicurare che in ogni caso le disposizioni in materia di tracciabilità dei *voucher* continuino ad essere applicate fino all'ultimo giorno di loro utilizzo, indipendentemente dalla data di acquisto dei buoni lavoro.

G/2784/6/11 (testo 2)

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 abroga gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recanti la disciplina del lavoro accessorio (cosiddetto *voucher*) al fine di contrastare il ricorso a pratiche elusive;

l'articolo 1 del decreto-legge prevede, inoltre, un regime transitorio secondo il quale i buoni già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto possono essere utilizzati fino alla fine dell'anno (31 dicembre 2017), a cui la relazione introduttiva al decreto aggiunge l'indicazione che ciò deve avvenire «nell'osservanza della disciplina abrogata»;

il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 aveva disposto (con l'articolo 1 comma 1, lettera *b*)) la modifica dell'articolo 49, comma 3 del decreto legislativo n. 81 del 2015 stabilendo che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante SMS o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, invece, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni;

la tracciabilità è stata una delle principali novità del correttivo del *Jobs Act* che ha consentito negli ultimi mesi di rallentare la crescita record dei *voucher*, portando la quota 11,5 milioni a dicembre 2016, di poco sopra il livello di dicembre 2015 (+0,8 per cento);

già in Commissione lavoro abbiamo chiesto al Sottosegretario di chiarire se – a seguito dell'abrogazione degli articoli relativi al lavoro accessorio – ai buoni lavoro già acquistati e che potranno essere utilizzati fino alla fine dell'anno si continui ad applicare la disposizione relativa alla tracciabilità dei medesimi, introdotta dal decreto legislativo n. 185 del 2016,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di chiarire ulteriormente che in ogni caso le disposizioni in materia di tracciabilità dei *voucher* continuino ad essere applicate fino all'ultimo giorno di loro utilizzo, indipendentemente dalla data di acquisto dei buoni lavoro.

G/2784/7/11

MANDELLI, SERAFINI, BERTACCO

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

tale scelta non appare condivisibile, considerato che l'utilizzo dei *voucher* si è dimostrato utile per alcune tipologie di lavoro occasionale, e ha sortito effetti positivi che hanno contribuito a far emergere il lavoro nero,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere forme di agevolazione per le associazioni *no profit*, per il Terzo settore e per gli enti senza fini di lucro.

G/2784/8/11

PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (AS 2784);

premessò che:

l'articolo 1 dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, l'abrogazione del lavoro accessorio «mira a contrastare il ricorso a pratiche elusive al fine di favorire l'affermazione di forme di lavoro più stabile»;

considerato che:

appare innegabile che lo strumento del *voucher* sia stato utilizzato in maniera abnorme, anche per la retribuzione di mansioni che ben difficilmente avrebbero potuto essere definite quali prestazioni occasionali;

la scelta del Governo di abolizione totale dello strumento appare tuttavia eccessiva e dettata più dall'esigenza di impedire la consultazione referendaria in materia che dalle esigenze illustrate in premessa;

impegna il Governo:

a porre in essere opportune iniziative di carattere normativo al fine di definire nuovi strumenti per la gestione delle prestazioni di lavoro accessorio secondo l'originario impianto normativo di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per quanto attiene alla definizione del lavoro accessorio stesso e al suo campo di applicazione, nonché alla puntuale individuazione delle tipologie di lavoratori ammessi allo svolgimento delle prestazioni di lavoro accessorio.

G/2784/8/11 (testo 2)

PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (AS 2784);

premessi che:

l'articolo 1 dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, l'abrogazione del lavoro accessorio «mira a contrastare il ricorso a pratiche elusive al fine di favorire l'affermazione di forme di lavoro più stabile»;

considerato che:

appare innegabile che lo strumento del *voucher* sia stato utilizzato in maniera abnorme, anche per la retribuzione di mansioni che ben difficilmente avrebbero potuto essere definite quali prestazioni occasionali;

la scelta del Governo di abolizione totale dello strumento appare tuttavia eccessiva e dettata più dall'esigenza di impedire la consultazione referendaria in materia che dalle esigenze illustrate in premessa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a disciplinare prestazioni di natura accessoria individuandone l'ambito applicativo.

G/2784/9/11

PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (AS 2784);

premesso che:

l'articolo 1 dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, l'abrogazione del lavoro accessorio «mira a contrastare il ricorso a pratiche elusive al fine di favorire l'affermazione di forme di lavoro più stabile»;

considerato che:

appare innegabile che lo strumento del *voucher* sia stato utilizzato in maniera abnorme, anche per la retribuzione di mansioni che ben difficilmente avrebbero potuto essere definite quali prestazioni occasionali;

la scelta del Governo di abolizione totale dello strumento appare tuttavia eccessiva e dettata più dall'esigenza di impedire la consultazione referendaria in materia che dalle esigenze illustrate in premessa;

impegna il Governo:

a porre in essere opportune iniziative di carattere normativo al fine di:

a) definire nuovi strumenti per la gestione delle prestazioni di lavoro accessorio secondo l'originario impianto normativo di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per quanto attiene alla definizione del lavoro accessorio stesso e al suo campo di applicazione, nonché alla puntuale individuazione delle tipologie di lavoratori ammessi allo svolgimento delle prestazioni di lavoro accessorio;

b) prevedere, nelle more della definizione di nuovi strumenti nell'ambito del lavoro accessorio, in via transitoria, le modalità per la stipula

da parte del committente di un contratto di lavoro a chiamata in forma scritta per lo svolgimento di prestazioni non contrattualmente predeterminate e che non danno luogo a compensi netti superiori a 5000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, con i seguenti elementi:

- 1) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
- 2) il relativo preavviso di chiamata del lavoratore;
- 3) la retribuzione con buoni orari;
- 4) la consegna al lavoratore all'atto della corresponsione della retribuzione del prospetto paga contenente, oltre ai dati del dipendente e del committente, tutte le voci che compongono la retribuzione nonché le relative trattenute.

G/2784/9/11 (testo 2)

PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (AS 2784);

premessò che:

l'articolo 1 dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, l'abrogazione del lavoro accessorio «mira a contrastare il ricorso a pratiche elusive al fine di favorire l'affermazione di forme di lavoro più stabile»;

considerato che:

appare innegabile che lo strumento del *voucher* sia stato utilizzato in maniera abnorme, anche per la retribuzione di mansioni che ben difficilmente avrebbero potuto essere definite quali prestazioni occasionali;

la scelta del Governo di abolizione totale dello strumento appare tuttavia eccessiva e dettata più dall'esigenza di impedire la consultazione referendaria in materia che dalle esigenze illustrate in premessa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a disciplinare prestazioni di natura accessoria individuandone l'ambito applicativo.

G/2784/10/11

PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (AS 2784);

premessi che:

l'articolo 1 dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

considerato che:

l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 ottobre 2014, recante i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei cosiddetti *voucher* per il *babysitting* (introdotti dall'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge n. 92 del 2012, in via sperimentale fino al 2015 e prorogati fino al 2018 dall'articolo 1, commi 356-357, della legge n. 232 del 2016), ha stabilito che il contributo per il servizio di *babysitting* venga erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro utilizzato per il lavoro accessorio;

poiché tale disposizione richiama espressamente l'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, abrogato dal presente decreto-legge, la normativa relativa al contributo per il servizio di *babysitting* risulta priva di parte della propria disciplina attuativa, compromettendone l'applicabilità;

il Comitato per la legislazione della Camera nel suo parere in merito al provvedimento in esame ha rilevato che «sul piano dei rapporti con l'ordinamento vigente, l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 ottobre 2014, recante i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei cosiddetti *voucher* per il *babysitting* (introdotti dall'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge n. 92 del 2012, in via sperimentale fino al 2015 e prorogati fino al 2018 dall'articolo 1, commi 356-357, della legge n. 232 del 2016), ha stabilito che il contributo per il servizio di *babysitting* venga erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro utilizzato per il lavoro

accessorio; poiché tale disposizione richiama espressamente l'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, abrogato dal presente decreto-legge, ne andrebbe verificata l'applicabilità a seguito dell'abrogazione della disciplina in questione; infine, il disegno di legge non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR)» e raccomandava: «si dovrebbero verificare gli effetti dell'abrogazione dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015 sull'applicabilità delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 ottobre 2014, recante i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei cosiddetti *voucher* per il *babysitting* (introdotti dall'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge n. 92 del 2012, in via sperimentale fino al 2015 e prorogati fino al 2018 dall'articolo 1, commi 356-357, della legge n. 232 del 2016),»;

preoccupazioni sul medesimo argomento sono state inoltre espresse sia dalla Commissione X che dalla Commissione XII della Camera;

impegna il Governo:

a porre in essere opportune iniziative di carattere normativo al fine di:

a) prevedere il mantenimento della possibilità di richiedere, utilizzare e corrispondere i *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* in alternativa al congedo parentale prevista dall'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92;

b) prevedere che i *voucher* per l'acquisto e la corresponsione di servizi di *baby sitting* nei casi previsti dall'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012 n. 92, continuino ad essere utilizzati e corrisposti secondo le modalità operative previste dalla normativa previgente l'entrata in vigore del presente decreto-legge.

G/2784/10/11 (testo 2)

PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (AS 2784);

premessi che:

l'articolo 1 dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedi-

mento in esame), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

considerato che:

l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 ottobre 2014, recante i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei cosiddetti *voucher* per il *babysitting* (introdotti dall'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge n. 92 del 2012, in via sperimentale fino al 2015 e prorogati fino al 2018 dall'articolo 1, commi 356-357, della legge n. 232 del 2016), ha stabilito che il contributo per il servizio di *babysitting* venga erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro utilizzato per il lavoro accessorio;

poiché tale disposizione richiama espressamente l'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, abrogato dal presente decreto-legge, la normativa relativa al contributo per il servizio di *babysitting* risulta priva di parte della propria disciplina attuativa, compromettendone l'applicabilità;

il Comitato per la legislazione della Camera nel suo parere in merito al provvedimento in esame ha rilevato che «sul piano dei rapporti con l'ordinamento vigente, l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 ottobre 2014, recante i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei cosiddetti *voucher* per il *babysitting* (introdotti dall'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge n. 92 del 2012, in via sperimentale fino al 2015 e prorogati fino al 2018 dall'articolo 1, commi 356-357, della legge n. 232 del 2016), ha stabilito che il contributo per il servizio di *babysitting* venga erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro utilizzato per il lavoro accessorio; poiché tale disposizione richiama espressamente l'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, abrogato dal presente decreto-legge, ne andrebbe verificata l'applicabilità a seguito dell'abrogazione della disciplina in questione; infine, il disegno di legge non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR)» e raccomandava: «si dovrebbero verificare gli effetti dell'abrogazione dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015 sull'applicabilità delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 ottobre 2014, recante i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei cosiddetti *voucher* per il *babysitting* (introdotti dall'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge n. 92 del 2012, in via sperimentale fino al 2015 e prorogati fino al 2018 dall'articolo 1, commi 356-357, della legge n. 232 del 2016),»;

preoccupazioni sul medesimo argomento sono state inoltre espresse sia dalla Commissione X che dalla Commissione XII della Camera;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di confermare nuovamente la possibilità di chiedere e utilizzare i *voucher baby-sitting* secondo le modalità previste dalla normativa previgente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 25 del 2017 almeno fino al 31 dicembre 2017.

G/2784/11/11

PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (AS 2784);

premessi che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto;

in particolare, modificando l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, viene eliminata la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti (comma 1, lettera *a*);

impegna il Governo:

a porre in essere opportune iniziative di carattere normativo al fine di prevedere che:

a) i contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore possano individuare esclusivamente clausole di maggior favore per i lavoratori rispetto a quanto stabilito dall'articolo 29, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 276 del 2003;

b) i suddetti contratti collettivi nazionali possano individuare anche metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva dell'appalto.

G/2784/12/11

PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per

la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (AS 2784)

premessi che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto,

impegna il Governo:

a porre in essere opportune iniziative di carattere normativo al fine di prevedere che:

a) l'appaltatore e il subappaltatore corrispondano la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale attraverso accredito diretto sul conto corrente del lavoratore anche con bonifico o emissione di un assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato;

b) i soggetti di cui alla lettera *a)*, i datori di lavoro o committenti non possano corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o di somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, prevedendo altresì specifiche sanzioni a loro carico;

c) l'appaltatore e il subappaltatore siano tenuti a comunicare rispettivamente al committente e all'appaltatore la documentazione bancaria o postale attestante il versamento delle retribuzioni spettanti ai dipendenti, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto o subappalto;

d) l'appaltatore e il subappaltatore certifichino la regolarità della corresponsione della retribuzione ai dipendenti con l'esibizione dell'ordine di pagamento all'istituto bancario o all'ufficio postale;

e) il committente e l'appaltatore possano sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte rispettivamente dell'appaltatore e del subappaltatore;

f) le imprese che risultino affidatarie di un appalto siano tenute a presentare al committente la certificazione relativa alla regolarità retributiva a pena di revoca dell'affidamento o appalto.

G/2784/13/11

MANDELLI, SERAFINI, BERTACCO

Il Senato,

premessso che:

il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

tale scelta non appare condivisibile, considerato che l'utilizzo dei voucher si è dimostrato utile per alcune tipologie di lavoro occasionale, e ha sortito effetti positivi che hanno contribuito a far emergere il lavoro nero,

impegna il Governo;

a valutare la possibilità di estendere il regime transitorio prevedendo la possibilità di utilizzare fino al 31 dicembre 2017 i buoni richiesti fino al 30 aprile 2017.

G/2784/14/11

DIVINA

Il Senato,

premessso che:

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio, con particolare riguardo alla disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 1;

preso atto che lo stesso crea un *vulnus* normativo laddove non fa salva la vigenza delle medesime disposizioni per il periodo di fruizione dei buoni lavori acquistati prima del 17 marzo ed utilizzabili entro il prossimo 31 dicembre;

ritenuto, infatti, che il comunicato stampa ministeriale del 21 marzo 2017 non è normativamente cogente;

considerato, pertanto, il rischio di un utilizzo improprio dei voucher nei prossimi nove mesi, senza alcuna possibilità di controllo e/o sanzione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a correggere

il comma 2 dell'articolo 1 del decreto, ovvero ad emanare un atto di propria competenza con valenza di legge.

G/2784/15/11

DIVINA

Il Senato,

premessi che:

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio, con particolare riguardo alla disposizione recata dall'articolo 1;

valutato che tale disposizione non è coordinata con la previsione di cui all'articolo 1, commi 356 e 357 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio), che ha prorogato per tutto il 2018 il servizio di *babysitting* erogato con le modalità dei buoni-lavoro;

considerato, dunque, a seguito dell'abrogazione dei *voucher* recata dall'articolo 1 del provvedimento la normativa relativa al contributo per il servizio di *babysitting* risulta priva di parte della propria disciplina attuativa, inficiandone l'applicabilità stessa, atteso che i *voucher* per il servizio di *babysitting* rientrano nella disciplina del lavoro accessorio;

ritenuto oltremodo privo di efficacia giuridico-normativa il comunicato stampa del Presidente dell'Inps del 30 marzo scorso,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a correggere il decreto-legge secondo quanto illustrato in premessa ovvero emanare un atto di propria competenza con valenza di legge.

G/2784/16/11

DIVINA

Il Senato,

premessi che:

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio, con particolare riguardo alla disposizione recata dall'articolo 2;

considerato che tale abrogazione non rafforza in alcun modo le tutele già previste a favore dei lavoratori, ma piuttosto penalizza ulteriormente tutti i datori di lavoro coinvolti;

ritenuto, infatti, che l'obbligatorietà della chiamata in causa di tutti, che il decreto appunto abroga, rappresenta la possibilità per le imprese coinvolte dal vincolo solidaristico di essere messe a conoscenza da subito dell'avvio di un'azione giudiziaria contro un appaltatore o un subappaltatore e quindi di poter agire in tempo utile a propria difesa nei confronti degli operatori che hanno agito in modo scorretto;

ricordato che trattasi dell'obbligo di «chiamata in giudizio» anche dell'impresa committente e di quella appaltatrice insieme con gli eventuali subappaltatori in caso di inadempienza retributiva o contributiva e della possibilità di chiedere, in caso di condanna in solido, il beneficio della «preventiva escussione» del datore di lavoro inadempiente;

valutato che in tale direzione va anche la «preventiva escussione», che non è altro che la possibilità per il committente e per tutte le imprese responsabili in solido di chiedere che il lavoratore e/o gli Istituti, per ottenere il pagamento dovuto, agiscano prima nei confronti del datore di lavoro debitore e solo dopo, qualora quest'ultimo non sia in condizioni di provvedere al pagamento, nei confronti degli altri co-obbligati,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di riconsiderare attraverso ulteriori iniziative normative la concreta necessità dell'abrogazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 25 del 2017.

G/2784/17/11

DIVINA

Il Senato,

premesso che:

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio, con particolare riguardo alla disposizione recata dall'articolo 2;

giudicato fondamentale circoscrivere temporalmente il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore nei confronti delle inadempienze del proprio appaltatore/subappaltatore a fronte del lungo lasso di tempo attualmente previsto (due anni dalla fine dell'appalto o del subappalto);

considerato, infatti, che la responsabilità solidale rappresenta un gravoso impegno per il responsabile in solido, troppo spesso non evitabile nonostante la dovuta «diligenza». La condotta dei soggetti coinvolti nella

filiera degli appalti, per ciò che concerne il trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori interessati, ad oggi non contempla, anche se attivate tutte le dovute azioni e cautele del caso, alcun meccanismo di esimente e peraltro potrebbe causare, stante l'arco temporale di ben due anni, successive gravose ripercussioni finanziarie, non previste né prevedibili, per il co-obbligato in solido;

ritenuto, dunque, di dover quantomeno circoscrivere la responsabilità solidale ad un anno dalla fine dei lavori oggetto dell'appalto o del subappalto, come tra l'altro originariamente previsto prima della riforma del 2006,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni interventi normativi di propria competenza per la riduzione del periodo di vigenza della responsabilità solidale da 24 a 12 mesi.

G/2784/17/11 (testo 2)

DIVINA, BERGER

Il Senato,

premesso che:

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio, con particolare riguardo alla disposizione recata dall'articolo 2;

giudicato fondamentale circoscrivere temporalmente il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore nei confronti delle inadempienze del proprio appaltatore/subappaltatore a fronte del lungo lasso di tempo attualmente previsto (due anni dalla fine dell'appalto o del subappalto);

considerato, infatti, che la responsabilità solidale rappresenta un gravoso impegno per il responsabile in solido, troppo spesso non evitabile nonostante la dovuta «diligenza». La condotta dei soggetti coinvolti nella filiera degli appalti, per ciò che concerne il trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori interessati, ad oggi non contempla, anche se attivate tutte le dovute azioni e cautele del caso, alcun meccanismo di esimente e peraltro potrebbe causare, stante l'arco temporale di ben due anni, successive gravose ripercussioni finanziarie, non previste né prevedibili, per il co-obbligato in solido;

ritenuto, dunque, di dover quantomeno circoscrivere la responsabilità solidale ad un anno dalla fine dei lavori oggetto dell'appalto o del subappalto, come tra l'altro originariamente previsto prima della riforma del 2006,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a ridurre da 24 a 12 mesi il periodo entro il quale sussiste la responsabilità solidale negli appalti.

G/2784/18/11

DIVINA

Il Senato,

premesso che:

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017;

valutato nel dettaglio la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale negli appalti, recata dall'articolo 2 del provvedimento,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento al fine di adottare ulteriori iniziative normative affinché siano sempre individuate dalla contrattazione collettiva nazionale solo clausole di maggior favore per i lavoratori, nonché criteri e sistemi di controllo della regolarità complessiva degli appalti.

G/2784/19/11

DIVINA

Il Senato,

premesso che:

le finalità del provvedimento all'esame sono l'abrogazione dello strumento dei buoni lavoro;

la fretta che ha caratterizzato l'emanazione del decreto-legge ha creato un *vulnus* normativo per l'utilizzo nella fase transitoria fino al 31 dicembre 2017 dei buoni già acquistati alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, ed un vuoto «operativo» per i tanti settori cui è necessario il ricorso a prestazioni saltuarie e occasionali;

lo stesso ministro Poletti, nel corso del *question time* di mercoledì 5 aprile ultimo scorso, ha confermato «l'intenzione del Governo di attivare rapidamente un confronto con le parti sociali al fine di individuare tempestivamente nuove forme di regolamentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e occasionale».

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad introdurre una nuova disciplina del lavoro accessorio individuando valide alternative allo strumento dei *voucher* in concomitanza con la sua abrogazione.

G/2784/19/11 (testo 2)

DIVINA, BERGER

Il Senato,

premesso che:

le finalità del provvedimento all'esame sono l'abrogazione dello strumento dei buoni lavoro;

la fretta che ha caratterizzato l'emanazione del decreto-legge ha creato un *vulnus* normativo per l'utilizzo nella fase transitoria fino al 31 dicembre 2017 dei buoni già acquistati alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, ed un vuoto «operativo» per i tanti settori cui è necessario il ricorso a prestazioni saltuarie e occasionali;

lo stesso ministro Poletti, nel corso del *question time* di mercoledì 5 aprile ultimo scorso, ha confermato «l'intenzione del Governo di attivare rapidamente un confronto con le parti sociali al fine di individuare tempestivamente nuove forme di regolamentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e occasionale»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte ad introdurre una nuova disciplina del lavoro accessorio individuando eventualmente forme alternative ai *voucher*.

G/2784/20/11

DIVINA

Il Senato,

premesso che:

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio e di modifica delle disposizioni sulla responsabilità degli appalti;

ritenute le motivazioni sottese alla necessità di abrogare i *voucher* colpevoli di aver distrutto il mondo del lavoro, in quanto espediente per le imprese di elusione dei contratti stabili, puramente demagogiche;

giudicati, invero, i buoni lavoro quale strumento utile a contrastare il sommerso, che nel nostro Paese vale 2111 miliardi di euro;

valutato che il loro utilizzo da parte delle imprese non ha mai superato l'1 per cento annuo in percentuale alla forza lavoro e la loro incidenza sul costo del lavoro è pari all'1,30 per cento;

ricordato che le aziende si limitano a farne uso sempre in contesti particolari quali eventi stagionali e occasionali e momenti di picco di particolare intensità;

preso atto delle recenti dichiarazioni del Ministro del lavoro di voler «individuare tempestivamente nuove forme di regolamentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e occasionale»,

impegna il Governo:

a ridefinire il lavoro accessorio per le imprese del commercio correlandolo a saldi, vendite promozionali, periodi festivi come Pasqua e Natale, eventi speciali e aperture di nuovi punti vendita.

G/2784/20/11 (testo 2)

DIVINA

Il Senato,

premesso che:

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio e di modifica delle disposizioni sulla responsabilità degli appalti;

ritenute le motivazioni sottese alla necessità di abrogare i *voucher* colpevoli di aver distrutto il mondo del lavoro, in quanto espediente per le imprese di elusione dei contratti stabili, puramente demagogiche;

giudicati, invero, i buoni lavoro quale strumento utile a contrastare il sommerso, che nel nostro Paese vale 2111 miliardi di euro;

valutato che il loro utilizzo da parte delle imprese non ha mai superato l'1 per cento annuo in percentuale alla forza lavoro e la loro incidenza sul costo del lavoro è pari all'1,30 per cento;

ricordato che le aziende si limitano a farne uso sempre in contesti particolari quali eventi stagionali e occasionali e momenti di picco di particolare intensità;

preso atto delle recenti dichiarazioni del Ministro del lavoro di voler «individuare tempestivamente nuove forme di regolamentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e occasionale»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a disciplinare prestazioni di natura accessoria individuandone l'ambito applicativo anche con riferimento ai vari settori di attività.

G/2784/21/11

DIVINA

Il Senato,

premesso che:

lo strumento dei buoni lavoro era stato introdotto nel nostro ordinamento per fronteggiare la necessità in agricoltura di manodopera occasionale durante i periodi di vendemmia;

le finalità erano dunque quelle di fronteggiare la specificità di un settore fortemente dominato dalla stagionalità della raccolta e dall'andamento climatico;

da allora l'utilizzo dei *voucher* è stato ampliato enormemente, con l'estensione ai settori dell'industria e del terziario, creando un vero e proprio abuso dello strumento dei buoni-lavoro;

la stessa Coldiretti ha riconosciuto che «l'estensione del limite a 7000 euro per l'utilizzo in agricoltura dei *voucher* unitamente al limite dei sette giorni per la durata massima della singola prestazione rappresentano una risposta positiva alle esigenze di trasparenza del settore agricolo che ha saputo dimostrare in questi anni come l'utilizzo dei *voucher* non abbia destrutturato il mercato del lavoro ma al contrario lo abbia completato»;

il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio ha anche avuto il merito di avvicinare tanti studenti al mondo dell'agricoltura e di mantenere attivi tanti pensionati;

l'abrogazione dei *voucher* recata dal provvedimento in oggetto comporterà, dunque, non soltanto forti difficoltà per le aziende agricole, ma di fatto elimina una occupazione, sia pure temporanea, per alcune categorie cosiddette «deboli» o «svantaggiate», come giovani e pensionati, cassintegrati e disoccupati;

dietro tale cancellazione, peraltro, si cela il rischio di una crescita del sommerso in agricoltura,

impegna il Governo:

a prevedere in tempi rapidi una valida alternativa allo strumento dei *voucher* in agricoltura, per fornire celermente una risposta concreta ed efficiente alla necessità di manodopera occasionale e saltuaria per il settore.

G/2784/21/11 (testo 2)

DIVINA, BERGER

Il Senato,

premessi che:

lo strumento dei buoni lavoro era stato introdotto nel nostro ordinamento per fronteggiare la necessità in agricoltura di manodopera occasionale durante i periodi di vendemmia;

le finalità erano dunque quelle di fronteggiare la specificità di un settore fortemente dominato dalla stagionalità della raccolta e dall'andamento climatico;

da allora l'utilizzo dei *voucher* è stato ampliato enormemente, con l'estensione ai settori dell'industria e del terziario, creando un vero e proprio abuso dello strumento dei buoni-lavoro;

la stessa Coldiretti ha riconosciuto che «l'estensione del limite a 7000 euro per l'utilizzo in agricoltura dei *voucher* unitamente al limite dei sette giorni per la durata massima della singola prestazione rappresentano una risposta positiva alle esigenze di trasparenza del settore agricolo che ha saputo dimostrare in questi anni come l'utilizzo dei *voucher* non abbia destrutturato il mercato del lavoro ma al contrario lo abbia completato»;

il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio ha anche avuto il merito di avvicinare tanti studenti al mondo dell'agricoltura e di mantenere attivi tanti pensionati;

l'abrogazione dei *voucher* recata dal provvedimento in oggetto comporterà, dunque, non soltanto forti difficoltà per le aziende agricole, ma di fatto elimina una occupazione, sia pure temporanea, per alcune categorie cosiddette «deboli» o «svantaggiate», come giovani e pensionati, cassintegrati e disoccupati;

dietro tale cancellazione, peraltro, si cela il rischio di una crescita del sommerso in agricoltura,

impegna il Governo:

a prevedere una modalità di lavoro accessorio anche per il settore agricolo, tenendo conto delle specifiche necessità del settore.

G/2784/22/11

DIVINA

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio e di modifica delle disposizioni sulla responsabilità degli appalti;

preso atto delle recenti dichiarazioni del Ministro del lavoro di voler «individuare tempestivamente nuove forme di regolamentazione delle prestazioni di lavoro accessorie e occasionale»,

impegna il Governo:

a garantire che le nuove forme di remunerazione delle prestazioni di lavoro accessorio non prevedano tetti inferiori ai 5000 euro annui e superiori ai 10.000.

G/2784/22/11 (testo 2)

DIVINA, BERGER

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio e di modifica delle disposizioni sulla responsabilità degli appalti;

preso atto delle recenti dichiarazioni del Ministro del lavoro di voler «individuare tempestivamente nuove forme di regolamentazione delle prestazioni di lavoro accessorie e occasionale»,

impegna il Governo:

a garantire adeguate forme di remunerazione delle prestazioni di lavoro accessorio e valutare la previsione di limiti alla loro utilizzabilità.

G/2784/23/11

DIVINA

Il Senato,

premesso che:

è indubbia la rilevanza che i «buoni-lavoro» hanno finora rappresentato per il settore turistico-alberghiero, caratterizzato da forte stagionalità;

trattasi, infatti, di uno strumento agile e conveniente che non può però paragonarsi, in termini di costo, al cosiddetto «*Job on call*», altra tipologia di lavoro molto utilizzata nel settore della ristorazione, alberghiero, e, in genere, nel turismo, proprio per la sua estrema flessibilità;

il lavoro intermittente, infatti, presuppone, laddove sia prevista la garanzia di disponibilità, che il datore di lavoro paghi un indennizzo per i periodi in cui non lavora ma resta a disposizione per la chiamata;

inoltre i datori di lavoro possono ricorrere al lavoro a chiamata solo in determinate ipotesi soggettive: con soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni d'età oppure con più di 55 anni di età, anche pensionati;

oggi giorno nel settore del turismo gli *under 40* sono la maggioranza dei beneficiari del *voucher*, con il 63,5 per cento, con i minori *under 30* che arrivano al 44 per cento;

ipotizzare, dunque, che l'abrogazione del *voucher* per il settore turistico non comporti effetti negativi, considerato sempre la possibilità di ricorso al *job on call*, è errato perché la fascia di età esclusa dal lavoro a chiamata finirebbe per ricadere nel sommerso,

impegna il Governo:

a non escludere il settore turistico, della ristorazione e alberghiero, dalla ridefinizione delle prestazioni di lavoro accessorio ed occasionale cui il Governo medesimo per dichiarazione del Ministro del lavoro, sta lavorando.

G/2784/23/11 (testo 2)

DIVINA, BERGER

Il Senato,

premessi che:

è indubbia la rilevanza che i «buoni-lavoro» hanno finora rappresentato per il settore turistico-alberghiero, caratterizzato da forte stagionalità;

trattasi, infatti, di uno strumento agile e conveniente che non può però paragonarsi, in termini di costo, al cosiddetto «*Job on call*», altra tipologia di lavoro molto utilizzata nel settore della ristorazione, alberghiero, e, in genere, nel turismo, proprio per la sua estrema flessibilità;

il lavoro intermittente, infatti, presuppone, laddove sia prevista la garanzia di disponibilità, che il datore di lavoro paghi un indennizzo per i periodi in cui non lavora ma resta a disposizione per la chiamata;

inoltre i datori di lavoro possono ricorrere al lavoro a chiamata solo in determinate ipotesi soggettive: con soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni d'età oppure con più di 55 anni di età, anche pensionati;

oggi giorno nel settore del turismo gli *under 40* sono la maggioranza dei beneficiari del *voucher*, con il 63,5 per cento, con i minori *under 30* che arrivano al 44 per cento;

ipotizzare, dunque, che l'abrogazione del *voucher* per il settore turistico non comporti effetti negativi, considerato sempre la possibilità di ricorso al *job on call*, è errato perché la fascia di età esclusa dal lavoro a chiamata finirebbe per ricadere nel sommerso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di una disciplina normativa anche nel settore turistico ricettivo, tenendo conto delle specifiche necessità del settore.

G/2784/24/11

DIVINA

Il Senato,

premesso che:

il 17 marzo scorso, giorno di entrata in vigore del decreto-legge, è scoppiato il caos per via dell'abolizione immediata dei *voucher*;

a parte il *blackout* del portale Inps, nelle tabaccherie i buoni lavoro scarseggiavano già venerdì mattina prima del Consiglio dei ministri che ha varato il decreto medesimo, a causa dei massicci acquisti nei giorni precedenti per i *rumors* sulla loro abrogazione, mentre alle Poste sembrano essere stati venduti anche sabato 18 marzo, ovvero il giorno successivo all'entrata in vigore dello stop per decreto;

a pagarne maggiormente lo scotto sono stati gli utilizzatori per assistenza domiciliare, categoria che, per ragioni di disponibilità economica, non era solita ad acquisti considerevoli in un'ottica di scorta,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riaprire, per i soli privati e le sole finalità di assistenza domiciliare, i termini di acquisto, almeno per altre 24 ore, dei buoni lavoro da utilizzare entro la fine del 31 dicembre 2017.

G/2784/25/11

DIVINA

Il Senato,

premesso che:

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio e di modifica delle disposizioni sulla responsabilità degli appalti;

ritenuto che l'abolizione dei *voucher* comporterà inevitabilmente un aumento del lavoro nero, per lo meno per quelle prestazioni occasionali

non remunerabili in altro modo secondo la normativa vigente; considerato quanto risposto dal ministro Poletti nel corso del *question time* in Aula dello scorso 5 aprile in merito allo studio *in itinere* di nuove modalità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti di propria competenza per una regolamentazione *ad hoc* dell'insegnamento supplementare quale prestazione accessoria ed occasionale.

G/2784/25/11 (testo 2)

DIVINA, BERGER

Il Senato,

premesso che:

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio e di modifica delle disposizioni sulla responsabilità degli appalti;

ritenuto che l'abolizione dei *voucher* comporterà inevitabilmente un aumento del lavoro nero, per lo meno per quelle prestazioni occasionali non remunerabili in altro modo secondo la normativa vigente; considerato quanto risposto dal ministro Poletti nel corso del *question time* in Aula dello scorso 5 aprile in merito allo studio *in itinere* di nuove modalità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare una disciplina che ricomprenda anche l'insegnamento supplementare richiesto dalle famiglie.

Art. 1.

1.1

ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

1.2

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CASTALDI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1. – 1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 48. - (*Definizione e campo di applicazione*). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, inferme o disabili;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

e) della collaborazione con enti pubblici e con organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di interventi di emergenza, esclusivamente dovuti a calamità o a eventi naturali improvvisi, ovvero di interventi di solidarietà.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte in favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.

3. Le prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo non possono essere svolte in favore del committente pubblico al quale è posto espresso divieto di utilizzo di tale tipologia di prestazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera e) del comma 1.

Art. 49. - (*Prestatori di lavoro accessorio*). – 1. Possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio:

a) i disoccupati da oltre un anno;

b) le casalinghe, gli studenti e i pensionati;

c) i disabili e i soggetti ospitati presso comunità di recupero;

d) i lavoratori di Stati non membri dell'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.

276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulta la loro condizione.

Art. 50. - (*Disciplina del lavoro accessorio*). – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori o professionisti, committenti delle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettere *c*) e *d*) acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 15 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e di termine della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, nonché la tipologia di attività prestata.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accREDITAMENTO dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autoriz-

zato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata deùINPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, i concessionari del servizio Sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276."

Art. 1-bis. - (*Sanzioni*) – 1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, di cui all'articolo 1, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro determina una trasformazione del rapporto in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, qualora le prestazioni rese risultino funzionali all'attività di impresa o professionale».

1.3

SERAFINI, BERTACCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. -1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 48. - (*Definizione e campo di applicazione*). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa

la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro annui.

Art. 49. - (*Prestatori di lavoro accessorio*). – 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

- a) disoccupati da oltre un anno;
- b) casalinghe, studenti e pensionati;
- c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
- d) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 3.000 euro di compenso per anno solare;
- e) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, anche ai fini del successivo controllo sulle prestazioni di sostegno del reddito, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 50. - (*Disciplina del lavoro accessorio*). – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Il valore nominale dei buoni è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per tutti i settori. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, l'importo di cui al primo periodo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 6, successivamente all'accREDITAMENTO dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni,

effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

5. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 50-bis. - (*Sanzioni*). – 1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a), e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600."».

1.4

SERAFINI, BERTACCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 48. - (*Definizione e campo di applicazione*). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:

a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito:

1) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

2) dell'insegnamento privato supplementare;

3) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione;

4) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro;

5) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;

6) dell'esecuzione di piccoli lavori in agricoltura;

b) attività lavorative di natura meramente occasionali e rese a favore di imprenditori o professionisti che abbiano fino a due dipendenti, con qualunque forma contrattuale inquadrati;

c) attività lavorative di natura meramente occasionali e rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati o giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università.

2. Ad eccezione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 5), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono ricorrere all'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le attività lavorative di cui al comma 1, lettera b) non sono ammesse nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

4. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro annui.

5. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 3.000 euro annui.

Art. 49. - (*Prestatori di lavoro accessorio*). - 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

a) i disoccupati da almeno un anno;

b) gli studenti, regolarmente iscritti e compatibilmente con la frequenza del corso di studi, le casalinghe e i pensionati;

c) le persone disabili;

d) le persone inserite in comunità di recupero, comprese le persone affette da dipendenza da alcol o da ludopatia;

e) le donne inserite in percorsi di tutela contro la violenza domestica;

f) i lavoratori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolantemente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del posto di lavoro;

g) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 3.000 euro di compenso per anno solare.

2. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b):

a) i disoccupati;

b) i pensionati e i giovani con meno di 25 anni di età, se regolantemente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolantemente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università;

c) le persone con disabilità e i soggetti in comunità di recupero;

d) i lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

3. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai centri per l'impiego, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

Art. 50. - (*Disciplina del lavoro accessorio*). - 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per tutti i settori. Per i lavori nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui

al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accREDITAMENTO dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 50-bis. - (*Sanzioni*) – 1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a), e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600"».

1.5

SERAFINI, BERTACCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 48. - (*Definizione e campo di applicazione*). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con *handicap*;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore

per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare.

Art. 49. - (*Prestatori di lavoro accessorio*) – 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

- a) disoccupati da oltre un anno;
- b) casalinghe, studenti e pensionati;
- c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
- d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

Art. 50. - (*Disciplina del lavoro accessorio*). – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più *carnet* di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.

2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o più enti o società concessionari di cui al comma 5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

3. L'ente o società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.

4. L'ente o società concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.

5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua gli enti e le società concessionarie alla riscossione dei buoni, nonché i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regola, con apposito decreto, criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali"».

1.6

DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 48. – (*Definizione e campo di applicazione*). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti esposti al rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici di carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;

e) della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà;

f) di attività agricole di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

g) delle vendite di fine stagione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte in favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, a condizione che diano luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte in favore di ciascun committente per compensi complessivamente non superiori a 2.000 euro.

3. Prestazioni di lavoro accessorio, come definite al comma 1, possono altresì essere rese, anche in favore degli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso nel corso di un anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le parti sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 49. – (*Prestatori di lavoro accessorio*). – 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

- a) i disoccupati da oltre un anno;
- b) le casalinghe e i pensionati;
- c) i giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado;
- d) i disabili e i soggetti in comunità di recupero.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, anche ai fini del successivo controllo sulle prestazioni di sostegno del reddito, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 50. – (*Disciplina del lavoro accessorio*). – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori o professionisti, committenti delle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettere c) e d), acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carte* di buoni orari per prestazioni di lavoro accessorio, numerati progressivamente e datati. Il valore nominale dei buoni è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro. Nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata determinato dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti a comunicare, prima dell'inizio della prestazione, alla direzione territoriale del lavoro competente,

attraverso modalità telematiche, compresa la posta elettronica certificata, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì il luogo della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai sette giorni successivi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere stabilite modalità per l'applicazione delle disposizioni del primo periodo e possono essere previste ulteriori forme per la trasmissione della comunicazione, in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, eseguendo altresì per suo conto il versamento dei contributi previdenziali all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e, per fini assicurativi contro gli infortuni, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, trattenendo l'importo di 0,2 euro a titolo di rimborso delle spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata Gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti, correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua il concessionario del servizio e disciplina i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».

1.7

SERAFINI, BERTACCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *I.* Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 48. – (*Definizione e campo di applicazione*). – *I.* Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro annui.

3. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

4. I soggetti interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai centri per l'impiego, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

Art. 49. – (*Disciplina del lavoro accessorio*). – *I.* Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori agricoli acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il valore nominale del buono orario valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio

sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a*) e *c*), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 50-bis. – (*Sanzioni*). – 1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera *a*), e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600"».

1.33

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CASTALDI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norma transitoria)

1. Nelle more della definizione di nuovi strumenti nell'ambito del lavoro accessorio, in via transitoria, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con apposito decreto da adottarsi entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità per la stipula da parte del committente di un contratto di lavoro a chiamata in forma scritta per lo svolgimento di prestazioni non contrattualmente predeterminati e che non danno luogo a compensi netti superiori a 5000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il contratto a chiamata è stipulato ai fini della prova dei seguenti elementi:

- a*) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
- b*) il relativo preavviso di chiamata del lavoratore;
- c*) la retribuzione con buoni orari;
- d*) la consegna al lavoratore all'atto della corresponsione della retribuzione del prospetto paga contenente, oltre ai dati del dipendente e del

committente, tutte le voci che compongono la retribuzione nonché le relative trattenute».

1.34

SERAFINI, BERTACCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'adozione di un nuovo strumento per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività agricole di carattere stagionale rese da disoccupati da oltre un anno, casalinghe, pensionati e giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado».

1.0.1

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CASTALDI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Resta ferma la disciplina della possibilità di richiedere, utilizzare e corrispondere i *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby sitting* in alternativa al congedo parentale prevista dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. I *voucher* per l'acquisto e la corresponsione di servizi di *baby sitting* nei casi previsti dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, continuano ad essere utilizzati e corrisposti secondo le modalità operative previste dalla normativa previgente l'entrata in vigore del presente decreto-legge».

1.0.2

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CASTALDI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Norma transitoria)*

1. I buoni orari per prestazioni di lavoro richiesti ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 sono utilizzati con le modalità operative, previdenziali, assicurative e fiscali previste dalla normativa previgente, fatto salvo per le disposizioni di cui al comma 2.

2. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio, sono tenuti a comunicare almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, all'ispettorato territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e di termine della prestazione stessa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai quindici giorni successivi».

1.0.3

SERAFINI, BERTACCO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Validità per gli anni 2017 e 2018 dei voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting)*

1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, così come prorogate dai commi 356 e 357 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relative ai voucher per l'acquisto e la corresponsione di servizi di *baby-sitting*, che continuano ad essere utilizzati e corrisposti secondo le modalità operative previste dalla normativa previgente l'entrata in vigore del presente decreto-legge.».

1.0.4

ZIZZA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Validità per gli anni 2017 e 2018 dei voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, così come prorogate dai commi 356 e 357 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

2.1

ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

2.2

SERAFINI, BERTACCO

Sopprimere l'articolo.

2.3

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CASTALDI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "I contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore possono individuare esclusivamente clausole di maggior favore per i lavoratori rispetto a quanto stabilito dal periodo precedente. I suddetti contratti collettivi nazionali possono individuare anche metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva dell'appalto"».

2.0.1

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CASTALDI, DONNO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. L'appaltatore e il subappaltatore corrispondono la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) accredito diretto sul conto corrente del lavoratore anche con bonifico;

b) emissione di un assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. I soggetti di cui al periodo precedente, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o di somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al precedente periodo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. L'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a comunicare rispettivamente al committente e all'appaltatore la documentazione bancaria o postale attestante il versamento delle retribuzioni spettanti ai dipendenti, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto o subappalto.

3. L'appaltatore e il subappaltatore certificano la regolarità della corresponsione della retribuzione ai dipendenti con l'esibizione dell'ordine di pagamento all'istituto bancario o all'ufficio postale di cui al comma 1.

4. Il committente e l'appaltatore possono sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte rispettivamente dell'appaltatore e del subappaltatore.

5. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto sono tenute a presentare al committente la certificazione relativa alla regolarità retributiva a pena di revoca dell'affidamento o appalto».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 12 aprile 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 240

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA SULL'ATTO
DEL GOVERNO N. 401 (VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI PROGETTI
PUBBLICI E PRIVATI)*

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 12 aprile 2017

Plenaria**258^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CHITI*La seduta inizia alle ore 8,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore MIRABELLI (*PD*) introduce il provvedimento in titolo, rilevando che esso si fonda sul Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, presentato dal Ministro della difesa, il 21 aprile 2015, con il duplice obiettivo di ridurre il livello di risorse finanziarie necessarie per le funzioni di direzione e supporto, a parità di capacità operative esprimibili, e di conseguire l'obiettivo della piena integrabilità delle Forze armate nazionali con il sistema di difesa e sicurezza dell'Unione europea e della NATO, per una maggiore collaborazione nel campo della sicurezza e difesa europea e internazionale, adottando strutture operative, assetti organizzativi e *iter* formativi più simili a quelli dei principali Paesi partner dell'Italia, e migliorando i programmi di collaborazione con altri Paesi europei nell'ambito della ricerca e sviluppo e della produzione di materiali militari.

Al termine della sua esposizione, il relatore legge uno schema di parere favorevole con una osservazione.

In particolare, esprime apprezzamento per il disegno di legge che si pone in linea con le prospettive dell'Unione europea di una maggiore integrazione tra gli Stati membri nel settore della sicurezza e della difesa, che rappresenta oggi un ambito di prioritaria importanza nell'esigenza

di compiere un salto di qualità nel processo di integrazione europea, in una prospettiva volta a preconstituire le basi di una futura Unione federale di Stati europei. A tal fine, ritiene necessario perseguire attivamente la realizzazione di un'effettiva Difesa comune dell'Unione europea, sia in termini di capacità operative che di investimenti nella ricerca industriale, come prefigurato dalla Strategia globale per la politica estera e di sicurezza, del 28 giugno 2016, e dal connesso Piano d'azione per la difesa, del 30 novembre 2016, eventualmente attivando le norme del Trattato in materia di cooperazione strutturata permanente tra gli Stati membri disponibili, sia in funzione della necessità di raggiungere una effettiva capacità di difesa europea a fronte di un possibile arretramento dell'impegno americano in ambito NATO e ONU, sia in quanto ciò rappresenterebbe una visibile e significativa risposta alle preoccupazioni dei cittadini europei, espresse con il voto sull'uscita del Regno Unito dall'UE e con la diffusione dei movimenti anti-europeisti.

Il PRESIDENTE, nel constatare che nessun senatore chiede di intervenire, quindi, dopo aver appurato la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, mette in votazione la bozza di parere presentata dal relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 8,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2728

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso si fonda sul Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, presentato dal Ministro della difesa, il 21 aprile 2015, con il duplice obiettivo di ridurre il livello di risorse finanziarie necessarie per le funzioni di direzione e supporto, a parità di capacità operative esprimibili, e di conseguire l'obiettivo della piena integrabilità delle Forze armate nazionali con il sistema di difesa e sicurezza dell'Unione europea e della NATO, per una maggiore collaborazione nel campo della sicurezza e difesa europea e internazionale, adottando strutture operative, assetti organizzativi e *iter* formativi più simili a quelli dei principali Paesi partner dell'Italia, e migliorando i programmi di collaborazione con altri Paesi europei nell'ambito della ricerca e sviluppo e della produzione di materiali militari;

considerato, inoltre, che il Libro bianco deriva, a sua volta, dalle analisi svolte in precedenza, circa l'esigenza di adeguare l'organizzazione e il funzionamento del sistema nazionale di difesa alle mutate esigenze, nel contesto della legge delega per la revisione dello strumento militare nazionale (legge n. 244 del 2012), che ha fissato obiettivi vincolanti di riduzione dei costi e di miglioramento della gestione delle risorse;

considerato che il disegno di legge si compone di 11 articoli, suddivisi in due capi, in cui il primo reca norme di diretta applicazione volte a riorganizzare i vertici della Difesa, mentre il secondo delega il Governo all'adozione di norme per la revisione generale dello strumento militare. In particolare:

– l'articolo 1 rafforza le attribuzioni politiche del Ministro della difesa, tra cui il compito di adottare la «legge di spesa pluriennale», di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, al fine di dare stabilità temporale (sei anni con revisione triennale) ai programmi di investimento per la difesa, superando l'attuale frammentazione e inefficienza;

– con l'articolo 2 sono rafforzate le attribuzioni del Capo di Stato maggiore della Difesa, che diventa figura centrale in materia di pianificazione e impiego delle Forze armate, della logistica, della formazione e del comando operativo dello strumento;

– l'articolo 3 prevede l'istituzione della nuova carica di Direttore nazionale per gli armamenti e responsabile per la logistica, cui sono attribuite sia le funzioni di *procurement* dell'attuale Segretario Generale, sia

quelle di supporto generale e logistico, oggi esercitate dal Capo di Stato maggiore di Forza armata;

– coerentemente con tale misura, le attribuzioni del Segretario Generale della Difesa (carica destinata a essere ricoperta da una figura non militare) sono riviste in chiave prevalentemente tecnico-amministrativa, con esclusione delle precedenti funzioni di Direttore nazionale degli armamenti (articolo 4);

– l'articolo 5 detta disposizioni in materia di formazione, con l'istituzione del Comando della formazione interforze per l'esercizio delle funzioni di direzione unitaria della formazione della difesa e di comando della formazione interforze e della ricerca, e del Polo per l'alta formazione e la ricerca;

– ulteriori interventi riguardano la riconfigurazione dell'ispettorato generale della Sanità militare (articolo 6), e la revisione delle commissioni per l'avanzamento degli ufficiali con grado dirigenziale (articolo 7), tra cui spicca la riduzione ad un unico collegio delle quattro attuali Commissioni di vertice (una per ciascuna Forza armata);

– al capo II, l'articolo 8 delega il Governo alla revisione generale dello strumento militare e detta principi e criteri direttivi in materia di revisione del modello operativo, con lo scopo di ridefinire la catena di comando e controllo per ciascuna delle funzioni strategiche della Difesa, nonché per realizzare un'effettiva integrazione interforze ed una marcata standardizzazione organizzativa;

– l'articolo 9 delega il Governo alla rimodulazione del modello professionale, con l'obiettivo di assicurare, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, una più bassa fascia di età dei militari in servizio (fermo restando il modello a 150.000 unità definito dal Codice dell'ordinamento militare e dalla legge n. 244 del 2012), nonché di modificare il sistema di avanzamento degli ufficiali generali in funzione della necessità di ricoprire specifici incarichi e di rivedere il quadro giuridico in materia di impiego del personale delle Forze armate secondo principi di gestione unitaria e coordinata delle risorse umane;

– l'articolo 10 delega il Governo alla riorganizzazione del sistema della formazione, salvaguardando le peculiarità formative di ciascuna Forza armata ma garantendo una direzione unitaria e valorizzando altresì, in linea con le previsioni del «Libro bianco» del 2015, lo sviluppo delle capacità di interoperabilità in ambito internazionale;

– l'articolo 11 detta, infine, le disposizioni procedurali per l'esercizio delle suddette deleghe, compresa l'attività consultiva delle Commissioni parlamentari;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla sua compatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

si esprime apprezzamento per il disegno di legge che si pone in linea con le prospettive dell'Unione europea di una maggiore integrazione

tra gli Stati membri nel settore della sicurezza e della difesa, che rappresenta oggi un ambito di prioritaria importanza nell'esigenza di compiere un salto di qualità nel processo di integrazione europea, in una prospettiva volta a preconstituire le basi di una futura Unione federale di Stati europei. A tal fine si ritiene necessario perseguire attivamente la realizzazione di un'effettiva Difesa comune dell'Unione europea, sia in termini di capacità operative che di investimenti nella ricerca industriale, come prefigurato dalla Strategia globale per la politica estera e di sicurezza, del 28 giugno 2016, e dal connesso Piano d'azione per la difesa, del 30 novembre 2016, eventualmente attivando le norme del Trattato in materia di cooperazione strutturata permanente tra gli Stati membri disponibili, sia in funzione della necessità di raggiungere una effettiva capacità di difesa europea a fronte di un possibile arretramento dell'impegno americano in ambito NATO e ONU, sia in quanto ciò rappresenterebbe una visibile e significativa risposta alle preoccupazioni dei cittadini europei, espresse con il voto sull'uscita del Regno Unito dall'UE e con la diffusione dei movimenti anti-europeisti.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 12 aprile 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni: audizione del presidente dell'Organizzazione «Sea-Eye», Michael Buschheuer (Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Michael BUSCHHEUER, *presidente di «Sea-Eye»*, interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Laura RAVETTO, *presidente*, interviene, a più riprese, per alcune richieste di precisazioni, alle quali risponde Michael BUSCHHEUER, a più riprese, proseguendo il suo intervento.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Riccardo MAZZONI (AL-A), Luis Alberto ORELLANA (AUT-PSI-MAIE) e Paolo ARRIGONI (LNA).

Risponde Michael BUSCHHEUER, *presidente di «Sea-Eye»*, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Dopo alcune richieste di precisazione, a più riprese, di Laura RAVETTO, *presidente*, e dei senatori Riccardo MAZZONI (*AL-A*) e Paolo ARRIGONI (*LNA*), risponde a più riprese Michael BUSCHHEUER, completando il suo intervento.

Laura RAVETTO, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 9,35 alle ore 9,45.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 12 aprile 2017

**Plenaria
285^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
STUCCHI*

La seduta inizia alle ore 15,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) rende alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono i senatori CASSON (*Art.1-MDP*) e Giuseppe ESPOSITO (*Misto-UDC*) e i deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 16,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 12 aprile 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,05.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate sulla situazione del catasto immobiliare, il processo di revisione e i suoi effetti sulla finanza comunale

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e rinvio)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Franco MAGGIO, *Direttore Centrale Catasto Cartografia e Pubblicità Immobiliare*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, svolge alcune osservazioni e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 8,55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,55 alle ore 9.